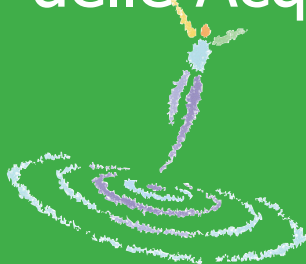




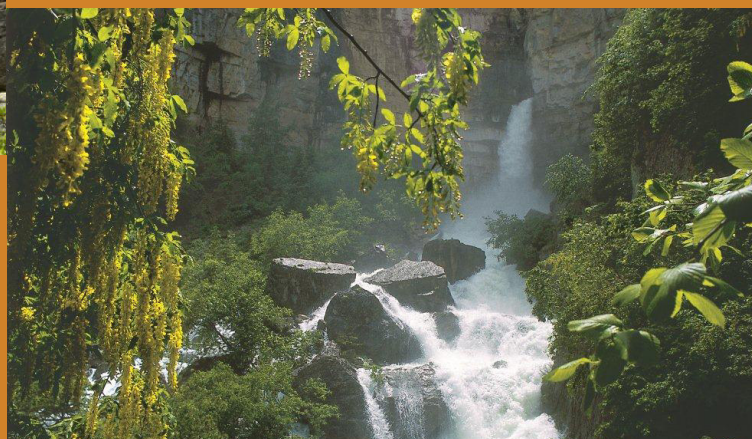
Piano di Tutela delle Acque



NORME DI PIANO
Dicembre 2018



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio

Direttore: *Roberto Ronco*

Settore Tutela delle Acque

Dirigente: *Paolo Mancin*

In collaborazione con:

Settore Giuridico Legislativo

Settore Servizi Ambientali

Con il contributo dei Settori regionali:

Biodiversità e Aree Naturali

Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate

Sistema Informativo Territoriale e Ambientale

Territorio e Paesaggio

Elaborazione grafica:

Settore Servizi Ambientali

Elaborazione cartografica:

Settore Copianificazione Urbanistica area Nord-Est

Con il supporto tecnico di:

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte

Piano di Tutela delle Acque
NORME DI PIANO
Dicembre 2018

NORME DI PIANO 2018

Titolo I - Finalità, contenuti ed effetti del piano di tutela delle acque

Art. 1. (Finalità del Piano di tutela delle acque)

1. L'acqua è un diritto e un patrimonio comune appartenente all'umanità e a tutte le specie viventi, bene pubblico essenziale per l'ambiente e per il progresso economico e sociale, da proteggere, condividere e utilizzare in quanto tale. A tal fine il Piano di tutela delle acque della Regione Piemonte persegue la protezione e la valorizzazione del sistema idrico piemontese, nell'ottica dello sviluppo sostenibile della comunità per il pieno raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

2. Il Piano di tutela delle acque costituisce altresì strumento fondamentale per rafforzare la resilienza degli ambienti acquatici e degli ecosistemi connessi e per affrontare gli effetti del cambiamento climatico. Finalità specifiche del presente Piano sono:

- a) proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici, nonché degli ecosistemi terrestri e delle zone umide ad essi connessi;
- b) agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili;
- c) mirare alla protezione e al miglioramento dell'ambiente acquatico, anche attraverso misure specifiche per la graduale riduzione delle emissioni e delle perdite di sostanze prioritarie e l'arresto o la graduale eliminazione nel caso di sostanze pericolose prioritarie;
- d) assicurare la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee;
- e) contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità.

3. Allo stesso fine tutte le istituzioni competenti in materia improntano il loro operato ai principi di reciproca leale collaborazione e di partecipazione effettiva dei cittadini sin dalla fase di elaborazione delle azioni attuative del Piano di tutela delle acque, in modo da garantire trasparenza al processo decisionale, rafforzando consapevolezza e sostegno dei cittadini sulle decisioni relative.

4. Il Piano di tutela delle acque, in coerenza alle politiche dell'Unione europea in materia di acque, opera in attuazione della normativa nazionale vigente e in conformità con il Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po redatto ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000.

Art. 2. (Contenuti del Piano di tutela delle acque)

1. Il Piano di tutela delle acque recepisce i contenuti del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po, in merito:

- a) all'individuazione dei corpi idrici superficiali soggetti a obiettivi di qualità per lo stato ecologico e chimico e per il potenziale ecologico;
- b) all'individuazione dei corpi idrici sotterranei soggetti a obiettivi di qualità per lo stato chimico e quantitativo;
- c) all'individuazione dei corpi idrici a specifica destinazione ed i relativi obiettivi di qualità funzionale;
- d) all'individuazione delle aree sottoposte a specifica tutela;
- e) ai risultati dell'attività conoscitiva relativa alla classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici, all'analisi delle pressioni e degli impatti ad essi afferenti, alla definizione degli obiettivi di qualità per corpo idrico.

2. Il Piano di tutela delle acque sviluppa e specifica a scala regionale le finalità e le modalità di attuazione delle misure di tutela e risanamento delle acque individuate nell'ambito del programma di misure del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po, nonché integra ed amplia le azioni di tutela delle acque sulla base delle specificità regionali.

3. Le misure per il raggiungimento delle finalità del Piano di tutela delle acque sono correlate alle classificazioni dei corpi idrici, alle designazioni delle aree sottoposte a specifica tutela, agli obiettivi previsti per i corpi idrici superficiali e sotterranei nonché all'analisi delle pressioni e dell'impatto esercitato dall'attività antropica sullo stato delle acque.

4. Le misure di cui al comma 3 definiscono il quadro delle azioni, degli interventi, delle regole e dei comportamenti finalizzati alla tutela delle risorse idriche e all'integrazione tra misure per la tutela qualitativa e quantitativa delle acque superficiali e sotterranee, tenendo conto dell'interazione tra aspetti specifici della gestione delle acque con altri e diversi aspetti delle politiche territoriali, agricole, di difesa del suolo, di sostenibilità e adattamento ai cambiamenti climatici.

Art. 3. (Elaborati del Piano di tutela delle acque)

1. Il Piano di tutela delle acque è costituito dai seguenti documenti:

- a) la relazione generale e relativi allegati che ne costituiscono parte integrante;
- b) il programma delle misure di piano;
- c) le presenti norme di piano e relativi allegati che ne costituiscono parte integrante;
- d) le tavole di piano;
- e) il rapporto ambientale, la sintesi non tecnica e il piano di monitoraggio, elaborati nell'ambito della procedura di valutazione ambientale strategica.

Art. 4. (Efficacia delle norme del Piano di tutela delle acque)

1. Il Piano di tutela delle acque costituisce uno specifico piano di settore ai sensi dell'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché piano settoriale attuativo e variante del piano territoriale regionale ai sensi dell'articolo 8 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) ed è redatto in coerenza con il Piano paesaggistico regionale.

2. I piani e i programmi regionali e degli enti locali di sviluppo economico, di uso del suolo e di tutela ambientale, generali e di settore, sono coordinati e redatti in conformità con il presente piano per qualsiasi aspetto che possa interferire con la salvaguardia e la gestione della risorsa idrica. Le autorità competenti adeguano alle prescrizioni del presente piano gli atti di pianificazione e di programmazione già adottati o approvati.

3. Nel rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, concessione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato, le autorità competenti dispongono affinché non siano realizzate opere, interventi o attività in contrasto con le finalità del presente piano o che possano compromettere il raggiungimento degli obiettivi dallo stesso fissati.

4. Se sussistono contrasti tra le indicazioni cartografiche e le descrizioni normative, sono prevalenti le descrizioni contenute nelle presenti norme e relativi allegati o negli atti specifici ai quali esse fanno esplicito riferimento.

Art. 5. (Effetti del Piano di tutela delle acque nei rapporti della Regione con lo Stato e con altri soggetti)

1. Le norme del Piano di tutela delle acque e le relative disposizioni di attuazione costituiscono il quadro di riferimento necessario per gli organi della Regione ai fini dell'espressione di determinazioni, della definizione di intese, della formulazione di pareri, nonché del raggiungimento di accordi di programma che comportano la partecipazione della Regione a scelte aventi implicazioni in materia di risorse idriche.

Art. 6. (Dinamicità del Piano di tutela delle acque)

1. Il Piano di tutela delle acque è strumento dinamico che opera, sulla base delle risultanze del programma di verifica di cui all'articolo 40, attraverso una continua azione di monitoraggio, programmazione e realizzazione di interventi, individuazione e attuazione di misure e fissazione di vincoli finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee.

2. Ai fini del comma 1, la Giunta regionale aggiorna ed implementa il programma delle misure di piano di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) e le disposizioni di attuazione del presente piano, al variare delle condizioni di riferimento.

Art. 7. (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale presenta ogni tre anni al Consiglio regionale una relazione che illustra i provvedimenti adottati in attuazione del Piano di tutela delle acque e gli esiti della verifica di efficacia degli interventi.

2. Il Consiglio regionale, sulla base della relazione presentata, formula direttive e indirizzi per l'ulteriore attività di competenza della Giunta regionale finalizzata all'attuazione del presente piano e all'elaborazione delle strategie per il successivo ciclo di pianificazione distrettuale in materia di tutela delle acque.

Art. 8. (Strumenti di attuazione del Piano di tutela delle acque)

1. Il Piano di tutela delle acque è attuato attraverso l'azione coordinata di tutte le istituzioni competenti in materia, secondo i principi di cui all'articolo 1, comma 3, mediante:

- a) l'emanazione delle disposizioni di attuazione del piano stesso adottate dalla Giunta regionale;
- b) l'adozione degli strumenti di pianificazione e degli atti di programmazione previsti dalla normativa statale e regionale ed in particolare del piano territoriale di coordinamento provinciale, del piano territoriale generale della Città metropolitana e dei piani d'ambito, quali specificazioni e articolazioni dei contenuti del presente piano a livello locale;
- c) l'adeguamento dei piani regolatori generali, comunali e intercomunali;
- d) l'emanazione da parte della Giunta regionale di specifiche direttive di indirizzo, settoriali o per ambiti territoriali, rivolte agli enti locali ai fini della redazione e della gestione dei piani e l'esercizio delle funzioni di loro competenza;
- e) il ricorso agli strumenti delle procedure negoziate e agli accordi ambientali;
- f) i contratti di fiume e di lago di cui all'articolo 68 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- g) ogni altro strumento di programmazione e di attuazione, sia a livello regionale, sia a livello subregionale.

Art. 9. (Sistema informativo regionale ambientale e divulgazione delle informazioni ambientali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione Piemonte si avvale di strumenti informativi nell'ambito del Sistema Informativo Regionale Ambientale del Piemonte (SIRA Piemonte) per la raccolta e la gestione delle informazioni relative agli elementi di pressione antropica e allo stato quali-quantitativo delle acque, concernenti in particolare:

- a) le utilizzazioni di acqua pubblica;
- b) le infrastrutture irrigue;
- c) gli scarichi di acque reflue;
- d) le infrastrutture di acquedotto, fognatura e impianti di depurazione;
- e) il monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee.

2. All'implementazione del sistema informativo provvedono, per le parti di rispettiva competenza, la Regione Piemonte, le province, la Città Metropolitana di Torino, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, gli Enti di governo dell'ambito territoriale ottimale (EGATO) e i gestori del servizio idrico integrato.

3. Gli strumenti realizzati nell'ambito del SIRA Piemonte sono altresì finalizzati alla diffusione delle informazioni ambientali, sia all'interno della pubblica amministrazione, sia verso il pubblico. Le informazioni ambientali e di pianificazione di supporto al Piano di tutela delle acque sono rese disponibili sul sito internet dell'ARPA Piemonte.

4. Al fine di contribuire a rafforzare una nuova cultura dell'acqua, che informi e guidi l'integrazione della sostenibilità nelle politiche riguardanti le risorse idriche, la Regione promuove il coinvolgimento e il confronto dei soggetti sociali, economici e culturali direttamente interessati, anche attraverso l'uso di piattaforme informatiche.

Art. 10. (Effetti dell'adozione del Piano di tutela delle acque e misure di salvaguardia)

1. Dalla data di adozione del presente piano da parte della Giunta regionale le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta, i permessi e gli altri atti di consenso aventi a oggetto interventi, opere o attività incidenti sulle risorse idriche sono rilasciati in coerenza con le finalità del medesimo.

2. Con riferimento alle aree ad elevata protezione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c) e comma 2, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 121, comma 2 del d.lgs. 152/2006 e dell'articolo 58 della l.r. 56/1977, le disposizioni di cui all'articolo 18, commi 3, 4 e 5 hanno effetto dalla data di adozione del presente piano e restano in vigore fino alla data di approvazione del medesimo e comunque per un periodo non superiore a trentasei mesi. Il pagamento di canoni e sovracanonici previsti per le concessioni già rilasciate, ma per le quali è temporaneamente inibita la realizzazione per effetto dell'adozione della presente misura di salvaguardia, è contestualmente sospeso.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 121, comma 2 del d.lgs. 152/2006 e dell'articolo 58 della l.r. 56/1977, le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 6, 7 e 8 hanno effetto dalla data di adozione del presente piano e restano in vigore fino alla data di approvazione del medesimo e comunque per un periodo non superiore a trentasei mesi. Le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 6, 7 e 8 non si applicano ai progetti di opere e interventi che, alla data di adozione del presente piano, hanno ottenuto giudizio di compatibilità ambientale favorevole.

Art. 11. (Unità sistemiche di riferimento)

1. Costituiscono unità sistemiche di riferimento del Piano di tutela delle acque i corpi idrici di cui all'allegato 1 della relazione generale e alle tavole di piano n. 1 e 2.

2. I corpi idrici di cui al comma 1 sono rappresentati nei sottobacini idrografici di riferimento di cui all'allegato 1 delle presenti norme.

Titolo II - Obiettivi di qualità e aree a specifica tutela

Capo I - Obiettivi di qualità

Art. 12. (Monitoraggio e classificazione dei corpi idrici)

1. Le attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee garantiscono l'acquisizione dei dati necessari alla classificazione delle medesime secondo le classi di qualità previste dalla normativa vigente.

2. Le classificazioni dei corpi idrici che costituiscono la base di riferimento per l'individuazione delle misure del presente piano sono riportate nell'allegato 1 alla relazione generale. La classificazione è aggiornata ogni sei anni con le modalità previste dalla normativa vigente.

3. La competente direzione regionale provvede alle integrazioni del sistema di monitoraggio che si rendono necessarie in attuazione delle direttive comunitarie ed in particolare della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

Art. 13. (Obiettivi di qualità ambientale)

1. Ai fini di cui al presente articolo, i corpi idrici del territorio regionale individuati all'allegato 1 della relazione generale e alle tavole di piano n. 1 e n. 2 sono distinti in:

- a) corpi idrici superficiali naturali (corsi d'acqua o laghi);
- b) corpi idrici superficiali artificiali e corpi idrici superficiali fortemente modificati;
- c) corpi idrici sotterranei.

2. Il presente piano individua misure atte a conseguire per i corpi idrici di cui al comma 1 i seguenti obiettivi:

- a) per i corpi idrici superficiali naturali sia mantenuto o raggiunto l'obiettivo di qualità corrispondente allo stato "buono" ecologico e chimico e sia altresì mantenuto, ove già esistente, lo stato ecologico "elevato";
- b) per i corpi idrici superficiali artificiali e fortemente modificati sia mantenuto o raggiunto l'obiettivo di qualità corrispondente al potenziale ecologico "buono" e allo stato chimico "buono" e sia altresì mantenuto, ove già esistente, il potenziale ecologico "massimo";
- c) per i corpi idrici sotterranei sia mantenuto o raggiunto l'obiettivo di qualità corrispondente allo stato "buono" chimico e quantitativo.

3. Ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE, sono previste deroghe agli obiettivi dei corpi idrici, come riportato nell'allegato 1 della relazione generale.

4. Fatte salve le procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza previste dalla normativa vigente, si intende soddisfatta la condizione di cui all'articolo 4, paragrafo 7, lettera c), della direttiva 2000/60/CE per gli impianti contraddistinti da una rilevanza energetica elevata, così come definita dal Piano Energetico Ambientale Regionale.

5. La previsione di cui al comma 4 non si applica:

- a) alle aree destinate agli sport di acqua viva di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d);
- b) alle aree a elevata protezione di cui all'articolo 18, comma 1, lettere c) e d) e comma 2.

Art. 14. (Obiettivi di qualità funzionale)

1. Ai fini del presente articolo, sono designate a specifica destinazione:

- a) tutte le acque dolci superficiali utilizzate per la produzione di acqua potabile;
- b) le acque utilizzate per la balneazione;
- c) le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci;
- d) le acque del fiume Sesia destinate agli sport di acqua viva, nel tratto compreso tra le sorgenti in territorio comunale di Alagna Val Sesia e il ponte della frazione Baraggiolo, in comune di Varallo Sesia, come riportato nella tavola n. 6.

2. Il presente piano individua misure atte a conseguire per le acque a specifica destinazione i seguenti obiettivi di qualità funzionale:

a) per le acque dolci superficiali utilizzate per la produzione di acqua potabile è mantenuta, ove esistente, la classificazione nelle categorie A1 e A2 di cui all'articolo 80 del d.lgs. 152/2006 ed è raggiunta negli altri casi, ove tecnicamente possibile, la classificazione nella categoria A2; tali obiettivi sono mantenuti o raggiunti nei punti immediatamente a monte delle opere di captazione;

b) per le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci sono mantenuti gli obiettivi di cui all'allegato 2 alla parte terza del d.lgs. 152/2006;

c) per le acque destinate agli sport di acqua viva di cui al comma 1, lettera d), sono mantenute le caratteristiche morfologiche, quantitative e qualitative che favoriscano la fruizione sportivo-ricreativa. A tal fine è fatto divieto di rilascio di concessioni di derivazione d'acqua che alterano sensibilmente il regime delle portate del fiume e comunque quelle che prevedono l'esecuzione di opere in alveo e sulle sponde, nonché di realizzazione di opere in alveo per le concessioni di derivazione già assentite ma non ancora realizzate.

3. Le acque destinate alla balneazione rispondono ai requisiti di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116 (Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE) e successive modificazioni.

Capo II. Aree a specifica tutela

Art. 15. (Aree sensibili)

1. Per il contenimento dell'apporto di nutrienti derivanti dagli scarichi delle acque reflue urbane, l'intero territorio regionale è individuato quale bacino drenante delle aree sensibili "Delta del Po" e "Area costiera dell'Adriatico Nord Occidentale dalla foce dell'Adige al confine meridionale del comune di Pesaro".

2. Per la disciplina del trattamento e dello scarico delle acque reflue originate dal settore industriale e degli apporti diffusi di nutrienti e contaminanti, sono designate aree sensibili i laghi e i relativi bacini drenanti riportati all'allegato 2 delle presenti norme e alla tavola di piano n. 3.

3. In coerenza con l'individuazione di cui al comma 1, le disposizioni di attuazione del presente piano specificano per il territorio regionale gli obiettivi e le misure, individuati a livello di Distretto del fiume Po, per il conseguimento dell'obiettivo dell'abbattimento di azoto e fosforo nelle acque reflue urbane al fine del contenimento del fenomeno dell'eutrofizzazione nel bacino del fiume Po.

4. La designazione delle aree sensibili e dei rispettivi bacini drenanti di cui al comma 2 è sottoposta a revisione almeno ogni quattro anni, in funzione dell'aggiornamento di dati di monitoraggio, con apposita disposizione di attuazione del presente piano.

Art. 16. (Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola)

1. Ai fini della prevenzione e della riduzione dell'inquinamento da composti azotati, il presente piano recepisce la designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola individuate dall'allegato A del regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R, modificato dal regolamento 15 marzo 2004, n. 2/R e dall'Allegato A del regolamento regionale 28 dicembre 2007, n. 12/R. Sono altresì designate come zone vulnerabili da nitrati di origine agricola i territori ricadenti nelle fasce A e nelle fasce B, delimitate nelle tavole grafiche del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico adottato dall'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po.

2. La designazione delle zone vulnerabili di cui al comma 1 è riportata nella tavola di piano n. 4.

3. Nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola sono di obbligatoria applicazione le disposizioni ed il programma d'azione di cui al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, ferme restando le decorrenze ivi previste.

4. In ragione delle risultanze della verifica di efficacia degli interventi e in attuazione del decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato), le norme del programma d'azione sono aggiornate con specifiche disposizioni di attuazione del presente piano.

5. La designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola di cui al presente articolo è sottoposta a revisione almeno ogni quattro anni con apposita disposizione di attuazione del presente piano, sentita l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po.

6. Le disposizioni di attuazione del presente piano individuano ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, con priorità per i territori che presentano caratteristiche intrinseche di vulnerabilità all'inquinamento ed un elevato carico azotato.

Art. 17. (Aree vulnerabili da prodotti fitosanitari)

1. Allo scopo di proteggere le risorse idriche e gli altri comparti ambientali rilevanti dal rischio di inquinamento provocato dall'utilizzo di taluni principi attivi, il presente piano recepisce la designazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 17 giugno 2003, n. 287-20269.

2. La designazione delle aree vulnerabili di cui al comma 1 è riportata nella tavola di piano n. 5.

3. La designazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari di cui al presente articolo è sottoposta a revisione almeno ogni quattro anni con apposita disposizione di attuazione del presente piano, sentita l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po.

Art. 18. (Aree a elevata protezione)

1. Al fine di tutelare gli ecosistemi acquatici di particolare pregio ambientale e naturalistico, si considerano a elevata protezione i corpi idrici superficiali e sorgentizi ricadenti nelle seguenti aree:

a) le aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali per le quali l'ente gestore ha definito le acque che non possono essere captate ai sensi dell'articolo 164 del d.lgs. 152/2006;

b) i siti della Rete Natura 2000 di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in cui sono presenti habitat o specie per i quali le Misure di conservazione sito specifiche o i Piani di gestione dei Siti Rete Natura 2000 prevedono limitazioni alla realizzazione di nuove captazioni o derivazioni idriche;

c) la porzione di sottobacino idrografico del fiume Sesia fino alla confluenza del torrente Mastallone inclusa, come delimitata nella tavola di piano n. 6;

d) la porzione di sottobacino idrografico del fiume Dora Baltea – sottobacino idrografico minore “Chiusella”, dalla sorgente al Comune di Vidracco compreso, come delimitata nella tavola di piano n. 6.

2. Sono inoltre considerati a elevata protezione:

a) i corpi idrici al cui interno siano presenti siti di riferimento, individuati ai sensi del punto 1.1.1 dell'allegato 3 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 e riportati nella tavola di piano n. 6;

b) i corpi idrici superficiali classificati in stato ecologico “elevato”;

c) i bacini caratterizzati da sezione di chiusura posta a quota superiore a 300 m s.l.m. di dimensioni areali inferiori a 10 Km².

3. Nelle aree ad elevata protezione di cui al comma 1, lettere c) e d), è fatto divieto di realizzare opere e interventi incidenti sia sulla quantità, sia sulla qualità delle risorse idriche ricadenti in tali aree che possano significativamente alterare l'integrità naturale della continuità fluviale e non siano finalizzate a usi marginali della risorsa volti a soddisfare idroesigenze interne all'area.

4. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 3:

a) i prelievi ad uso idropotabile;

b) la realizzazione di opere e interventi previsti da progetti di valenza strategica, riconosciuti tali d'intesa dalla Regione, dalla Provincia, dalla Città Metropolitana di Torino e dall'Unione dei comuni montani, in base ai criteri stabiliti con apposita deliberazione della Giunta regionale;

c) la realizzazione di opere e interventi inerenti progetti che alla data di entrata in vigore del presente piano abbiano ottenuto pronuncia di compatibilità ambientale favorevole.

5. Fatte salve le previsioni contenute negli strumenti di pianificazione delle aree indicate al comma 1, lettere a) e b), nei corpi idrici di cui al comma 2 è esclusa la possibilità di concessione di nuovi prelievi, fatti salvi quelli destinati all'uso potabile, ad usi marginali della risorsa volti a soddisfare idroesigenze interne all'area, a scopo idroelettrico per autoconsumo in località non servite da rete elettrica qualora l'intervento rappresenti la migliore opzione ambientale; qualsiasi nuovo intervento afferente a tali corpi idrici dovrà garantire il mantenimento delle condizioni qualitative e morfologiche esistenti.

6. L'autorità concedente può richiedere di integrare le domande di concessione di derivazione di acque ricadenti nelle aree a elevata protezione con la documentazione di compatibilità ambientale del prelievo.

Art. 19. (Zone di protezione delle acque destinate al consumo umano)

1. Le zone di protezione delle acque destinate al consumo umano sono finalizzate alla tutela quantitativa e qualitativa del patrimonio idrico regionale e sono da assoggettare ai vincoli ed alle destinazioni d'uso specifiche connesse a tale funzione.

2. Sono considerate zone di protezione:

- a) le aree di ricarica degli acquiferi profondi;
- b) le zone di riserva caratterizzate dalla presenza di risorse idriche superficiali e sotterranee non ancora destinate al consumo umano, ma potenzialmente destinabili a tale uso.

3. Nell'allegato 3 delle presenti norme e nella tavola di piano n. 7 sono riportate:

- a) l'individuazione delle aree di ricarica degli acquiferi profondi alla scala 1:250.000;
- b) la prima individuazione delle zone di riserva caratterizzate dalla presenza di risorse idriche superficiali e sotterranee non ancora destinate al consumo umano, ma potenzialmente destinabili a tale uso.

4. In attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la Regione procede sulla base di specifici studi ad ulteriori delimitazioni a scala di maggior dettaglio:

- a) delle zone di protezione di cui al comma 2, lettera a), sentite le province, la Città metropolitana di Torino e gli Enti di governo dell'ambito territoriale ottimale (EGATO);
- b) delle zone di protezione di cui al comma 2, lettera b), su proposta degli EGATO e sentite le province e la Città metropolitana di Torino, secondo i criteri previsti nell'allegato 3 delle presenti norme.

5. La delimitazione a scala di maggior dettaglio delle zone di riserva di cui al comma 4, lettera b) costituisce vincolo di utilizzo sulle risorse idriche superficiali e sotterranee ricadenti in tali aree. Nei confronti delle domande di concessione delle acque vincolate non è ammessa la presentazione di domande concorrenti per destinazioni o usi diversi da quello per il consumo umano. Le acque vincolate possono essere concesse ad altri richiedenti, per usi diversi da quello per il consumo umano, con durata limitata fino alla attivazione, totale o parziale, della utilizzazione in vista della quale il vincolo è stato disposto e il rinnovo delle utenze può essere negato se risulta incompatibile con l'utilizzazione delle acque vincolate.

6. Nelle aree di ricarica degli acquiferi profondi di cui al comma 3, lettera a) non è ammessa la realizzazione di discariche per rifiuti pericolosi, ad esclusione di quelle per rifiuti contenenti amianto così come definiti dalla specifica normativa di settore.

7. Nelle aree di ricarica degli acquiferi profondi di cui al comma 3, lettera a) lo svolgimento delle attività che detengono o impiegano sostanze pericolose di tipo “E1 pericoloso per l’ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1” ed “E2 pericoloso per l’ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2” è ammesso nel rispetto dei criteri e delle condizioni stabilite nella parte I, paragrafo 4 (Attività considerate significative perché detengono o impiegano sostanze a ricaduta ambientale) del documento approvato con la deliberazione della Giunta regionale 2 febbraio 2018, n. 12-6441 e successive modificazioni.

8. Nell’area della Valledora, così come definita nella parte II (Misure specifiche per l’area di Valledora) del documento approvato con la deliberazione della Giunta regionale 2 febbraio 2018, n. 12-6441 e successive modificazioni, è vietato l’insediamento di attività di discarica di rifiuti o l’ampliamento di quelle esistenti.

9. Le disposizioni di attuazione del presente piano procedono all’individuazione dei vincoli e delle misure relative alla destinazione del territorio delle zone di protezione di cui al comma 4, nonché delle limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.

Art. 20. (Aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano)

1. Le aree di salvaguardia, distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, sono finalizzate a tutelare la qualità delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse.

2. Le aree di salvaguardia sono soggette alla disciplina delle disposizioni di attuazione del presente piano, concernenti i criteri per la loro delimitazione, l’imposizione di vincoli e limitazioni d’uso del suolo, nonché il controllo e la gestione del territorio interessato.

3. Le disposizioni di attuazione del presente piano stabiliscono specifiche misure di protezione per le aree di salvaguardia dei campi pozzi di interesse regionale di cui all’allegato 3 delle presenti norme.

4. Il provvedimento di delimitazione delle aree di salvaguardia è inviato ai comuni interessati che, nell’ambito delle proprie competenze, provvedono a:

a) recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia;

b) emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione delle aree di salvaguardia;

c) notificare ai proprietari dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia i provvedimenti di definizione con i relativi vincoli.

Art. 21. (Aree di salvaguardia delle acque minerali e termali)

1. Al fine di tutelare le acque minerali e termali captate conformemente ai principi della normativa nazionale e regionale di settore, la delimitazione dell'area di protezione assoluta e dell'area di salvaguardia di cui all'articolo 18 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 25 (Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali), modificata dalla legge regionale 3 gennaio 1997, n. 3, è effettuata sulla base dei criteri definiti ai sensi dell'articolo 20, comma 2 delle presenti norme rispettivamente per la zona di tutela assoluta e per la zona di rispetto.

Titolo III. Misure di tutela

Art. 22. (Valori limite di emissione degli scarichi)

1. Sino a diversa determinazione delle disposizioni di attuazione del presente piano, si applicano i valori limite di emissione degli scarichi di cui al d.lgs. 152/2006 ed alla legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 (Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili), da ultimo modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6.

2. Per il contenimento dell'apporto di nutrienti derivanti dagli scarichi delle acque reflue urbane tutti gli impianti esistenti e quelli di nuova realizzazione, a servizio di agglomerati aventi un carico generato maggiore di 10.000 abitanti equivalenti (A.E.), devono essere dotati di un trattamento più spinto rispetto al secondario ed assicurare, entro il 31 dicembre 2021, il rispetto dei limiti di concentrazione allo scarico di cui alla tabella 2 dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006.

3. Nelle more delle determinazioni di cui al comma 1, le province e la Città metropolitana di Torino, ove necessario al fine di conseguire o mantenere gli obiettivi di qualità dei corpi idrici, definiscono, in sede di rilascio o rinnovo delle singole autorizzazioni allo scarico, valori limite di emissione più restrittivi sulla base dei criteri di cui alla deliberazione della Giunta regionale 23 giugno 2015, n. 39-1625.

Art. 23. (Caratterizzazione qualitativa e quantitativa degli scarichi)

1. I titolari degli scarichi di acque reflue industriali recapitanti in acque superficiali, con volume medio annuo superiore a centomila metri cubi, installano, con oneri a proprio carico, misuratori di portata a monte del punto di recapito nel corpo idrico e certificano periodicamente all'autorità competente al controllo la qualità dei reflui derivanti dal ciclo produttivo a valle dell'impianto di trattamento.

2. I gestori degli impianti di trattamento di acque reflue urbane con potenzialità superiore ai diecimila abitanti equivalenti installano misuratori di portata a monte del punto di recapito nel corpo idrico recettore, fermo restando quanto previsto dal punto 1.1 dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 in materia di autocontrolli.

3. Le disposizioni di attuazione del presente piano:

- a) definiscono le modalità di autocertificazione e di trasmissione all'autorità competente al controllo delle caratteristiche quali-quantitative dei reflui di cui ai commi 1 e 2;
- b) individuano gli eventuali ulteriori scarichi soggetti alla misura dei volumi scaricati e all'autocertificazione della qualità dei reflui, con particolare riferimento agli scarichi contenenti sostanze pericolose.

Art. 24. (Scarichi in acque sotterranee)

1. In deroga al divieto di scarico nelle acque sotterranee e nel sottosuolo di cui all'articolo 104 del d.lgs. 152/2006, l'autorità competente può autorizzare gli scarichi nella stessa falda:

- a) delle acque utilizzate per scopi geotermici;
- b) delle acque d'infiltrazione di miniere o cave;
- c) delle acque pompate nel corso di lavori d'ingegneria civile;
- d) delle acque provenienti da impianti di scambio termico per il condizionamento di fabbricati.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate solo in assenza di alternative di scarico o riutilizzo tecnicamente ed economicamente realizzabili, anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, e previa effettuazione di un'indagine volta ad accertare:

- a) la geometria e le caratteristiche idrochimiche del corpo idrico ricettore;
- b) le modificazioni indotte sulla morfologia della superficie piezometrica;
- c) le modificazioni indotte sul chimismo della falda interessata attraverso la valutazione degli effetti sullo stato termico e idrochimico;
- d) l'effetto di sovrapposizione degli impatti di eventuali altre autorizzazioni della medesima tipologia insistenti sul corpo idrico sotterraneo ricettore nell'area indagata;
- e) l'impatto sulla risorsa idrica sotterranea causato dall'entità del prelievo per la fattispecie di cui al comma 1, lettera d).

3. Il conferimento in fognatura nera delle acque di scarico di cui al comma 1, lettera d), non è da considerarsi un'alternativa tecnicamente ottimale in quanto, date le loro caratteristiche fisico-chimiche, tali acque potrebbero compromettere il corretto funzionamento dei sistemi di depurazione.

Art. 25. (Interventi di infrastrutturazione)

1. Gli EGATO aggiornano ed integrano i rispettivi piani d'ambito individuando le risorse e gli interventi necessari per adeguare le infrastrutture di approvvigionamento, di distribuzione delle acque potabili nonché le reti fognarie e gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane agli obiettivi e alle finalità del presente piano. Gli EGATO favoriscono la differenziazione delle fonti di approvvigionamento potabile.

2. Nei provvedimenti di cui al comma 1 gli EGATO tengono in debita considerazione anche gli aspetti connessi alla gestione ottimale del complesso delle infrastrutture e degli impianti gravitanti in ciascuna area.

3. La Regione promuove accordi tra gli EGATO al fine di migliorare l'interconnessione infrastrutturale tra ambiti territoriali.

Art. 26. (Progettazione e gestione degli impianti di depurazione di acque reflue)

1. Al fine di garantire la corretta funzionalità degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane le disposizioni di attuazione del presente piano disciplinano le modalità:

a) di approvazione dei relativi progetti, in coerenza con i criteri della buona tecnica corrente e della miglior tecnologia disponibile e sulla base di procedure che garantiscano la partecipazione delle autorità competenti al controllo dello scarico;

b) di autorizzazione provvisoria allo scarico durante l'avviamento dei nuovi impianti ovvero in caso di realizzazione per lotti funzionali;

c) di esercizio provvisorio a seguito di intervento straordinario su impianti esistenti, di gestione straordinaria nelle fasi di manutenzione programmata e durante i periodi di interruzione del servizio di depurazione;

d) di scarico delle reti fognarie di agglomerati a forte fluttuazione stagionale.

2. Le disposizioni di attuazione di cui al comma 1 disciplinano altresì le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue diverse da quelle urbane, per il tempo necessario al loro avvio.

3. In sede di definizione degli strumenti urbanistici o in sede di rilascio del permesso di costruire è prescritta una fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l'area destinata all'impianto di depurazione delle acque reflue urbane. Di regola la larghezza di tale fascia non è inferiore a cento metri, misurati in linea d'aria dalla recinzione dell'impianto.

4. In considerazione delle particolari condizioni morfologiche del territorio i comuni possono, all'interno dei propri strumenti urbanistici, prevedere deroghe alla larghezza minima di cui al comma 3; in tal caso il progetto dell'impianto è integrato da uno studio di dettaglio dei motivi, dei criteri e delle condizioni che ne hanno determinato l'ubicazione nonché delle eventuali mitigazioni o delle opere compensative previste.

5. Gli EGATO, d'intesa con le province e la Città metropolitana di Torino, individuano gli agglomerati serviti da impianti ubicati al di sopra dei mille metri sul livello del mare, con il relativo recapito finale, per i quali è possibile procedere ad un trattamento meno spinto di quello previsto all'articolo 105 del d.lgs. 152/2006 e adeguano di conseguenza i propri piani d'ambito con gli interventi necessari per assicurare un adeguato livello di trattamento a norma del comma 6 dello stesso articolo 105.

6. Con analoga procedura gli EGATO individuano gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane caratterizzati da una forte fluttuazione stagionale del numero di abitanti equivalenti serviti, soggetti alle disposizioni di attuazione del presente piano.

Art. 27. (Acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio delle aree esterne)

1. Fermo restando il divieto di scarico di acque meteoriche nelle acque sotterranee, ai fini della prevenzione dei rischi ambientali, sono assoggettati a disciplina ai sensi dell'articolo 113 del d.lgs. 152/2006:

- a) gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da agglomerati urbani e collettate da reti fognarie separate;
- b) le immissioni in acque superficiali e sul suolo delle acque meteoriche effettuate tramite condotte separate provenienti dalle superfici impermeabilizzate di insediamenti o comprensori industriali, artigianali, commerciali e di servizio non allacciate alle pubbliche reti fognarie;
- c) le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da opere e interventi soggetti alle procedure di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa nazionale e regionale;
- d) le immissioni delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne di insediamenti ove, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

2. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, lettera a), i comuni, in forma singola o associata, anche mediante convenzioni specifiche con il gestore del servizio idrico integrato, individuano e realizzano gli interventi infrastrutturali e gestionali necessari al controllo e alla riduzione del carico inquinante. Tali interventi consistono in opere sul sistema edilizio ed urbano nonché in modalità gestionali del sistema viario finalizzate a garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche e a ridurre il carico inquinante connesso agli eventi piovosi, quali ad esempio la regolazione delle portate meteoriche drenate, la riduzione delle superfici urbane impermeabilizzate e la previsione di sistemi di ritenzione, rilascio ritardato e infiltrazione superficiale nel suolo delle acque meteoriche.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della l.r. 13/1990, per le reti fognarie unitarie sono realizzati o adeguati funzionalmente, se esistenti, gli scaricatori di piena delle acque miste. Gli scaricatori sono ubicati e proporzionati per conseguire una significativa riduzione del carico inquinante rispetto alle esigenze di protezione del corpo ricettore e sono dotati di dispositivi idonei a garantirne la funzionalità.

4. I regolamenti edilizi comunali prevedono:

- a) l'obbligo di un adeguato trattamento, prima del loro recapito nel corpo ricettore, delle immissioni delle acque meteoriche di cui al comma 1, lettera b);
- b) il rispetto del principio dell'invarianza idraulica nel caso di aree di nuovo impianto, di completamento e di trasformazione, in modo tale che la portata massima complessiva in fognatura non venga incrementata dagli apporti di acque meteoriche di dilavamento;
- c) il reimpiego delle acque meteoriche per usi comunque compatibili con la loro qualità, il loro convogliamento nel reticolo idrico superficiale, purché idraulicamente possibile, oppure la dispersione delle medesime negli spazi verdi mediante processi naturali lenti;
- d) nel caso in cui non siano tecnicamente adottabili soluzioni alternative all'immissione delle acque meteoriche in pubblica fognatura, la realizzazione di adeguate vasche di accumulo e laminazione che consentano il graduale rilascio in fognatura dei deflussi, in particolare durante gli eventi piovosi di forte intensità, condividendo con il gestore della rete gli aspetti tecnici delle soluzioni previste;
- e) soluzioni permeabili e/o semipermeabili nella realizzazione dei parcheggi, sia pubblici che privati.

5. Le immissioni di cui al comma 1, lettera c) sono soggette, ove necessario, alle prescrizioni dettate dal provvedimento con cui l'autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale.

6. Le disposizioni di attuazione del presente piano disciplinano le fattispecie di cui al comma 1, lettera d) in funzione del mantenimento o raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e del contenimento della diffusione in ambiente idrico delle sostanze pericolose, prevedendo, se necessario, la sottoposizione delle relative immissioni ad autorizzazione preventiva ai sensi della normativa in materia di scarichi.

Art. 28. (Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici)

1. Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici naturali e artificiali, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde, di conservazione e sviluppo della biodiversità delle specie autoctone e di azione di mitigazione al cambiamento climatico, oltreché con finalità di miglioramento paesaggistico, le disposizioni di attuazione del presente piano individuano i relativi divieti e disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti:

- a) nella fascia di almeno dieci metri dal ciglio di sponda dei corpi idrici superficiali naturali (corsi d'acqua) di cui all'allegato 1 della relazione generale e alla tavola di piano n. 1;
- b) nella fascia di almeno venti metri dalle rive dei laghi naturali in stato di eutrofia o meso-eutrofia di cui all'allegato 2 delle presenti norme;
- c) nella fascia di almeno cinque metri dalla sponda dei corpi idrici superficiali artificiali di cui all'allegato 1 della relazione generale e alla tavola di piano n. 1, garantendo le operazioni di manutenzione e gestione degli stessi.

2. Ove, al momento dell'entrata in vigore del presente piano, sia presente una fascia di vegetazione spontanea, lungo corsi d'acqua e laghi, di larghezza superiore al minimo di cui al comma 1, è mantenuta l'ampiezza della fascia di vegetazione spontanea esistente, passibile di riduzione fino a venti metri.

3. Ai fini del mantenimento della vegetazione spontanea con le finalità di cui al comma 1, si fa riferimento ai piani di gestione della vegetazione perifluviale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 13 giugno 2016, n. 27-3480 e ad altri piani e programmi aventi le medesime finalità.

4. Ai fini del ripristino di condizioni naturali è ammessa altresì la realizzazione di fasce tampone vegetate riparie (arboree, arbustive, erbacee) in alternativa alla fascia di vegetazione spontanea, ove questa non sia esistente o sia inferiore alle dimensioni di cui al comma 1. Tali fasce sono realizzate, prioritariamente, lungo le sponde dei corpi idrici di cui all'allegato 1 della relazione generale e alla tavola di piano n. 1 che non raggiungono gli obiettivi di qualità ecologica o chimica di cui all'articolo 13, comma 2.

5. Nell'areale risicolo le finalità di cui al comma 1 possono essere perseguite attraverso una gestione degli argini di risaia, adiacenti ai corpi idrici superficiali naturali e artificiali, senza l'uso di prodotti fitosanitari. Le disposizioni di attuazione del presente piano possono individuare ulteriori fattispecie per le quali la finalità del ripristino di condizioni di naturalità può essere perseguita attraverso la gestione del suolo e del soprassuolo, nelle fasce di cui al comma 1, senza l'uso di prodotti fitosanitari.

6. Resta fermo qualsiasi altro divieto o vincolo previsto da leggi o da atti di pianificazione territoriale.

Art. 29. (Disciplina delle utilizzazioni agronomiche)

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, dei digestati e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari è finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive ed ammendanti nei medesimi contenute ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo.

2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 16, le attività concernenti l'intero ciclo dell'utilizzazione agronomica, dalla produzione alla raccolta, allo stoccaggio, al trattamento, al trasporto, all'applicazione al terreno, sono disciplinate dalle disposizioni di attuazione del presente piano in funzione della tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati ed in particolare del raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e funzionale.

3. Ai fini di una corretta utilizzazione agronomica degli effluenti e di un accurato bilanciamento degli elementi fertilizzanti, sulla base delle modalità e delle tempistiche definite dalle disposizioni di attuazione di cui al comma 2, le aziende individuate da tali disposizioni predispongono ed attuano un piano di utilizzazione agronomica.

4. Le disposizioni di attuazione di cui al comma 2 prevedono che la quantità massima di effluenti di allevamento applicabile alle aree adibite a uso agricolo, compresi quelli depositati dagli animali al pascolo, non superi un apporto al campo di trecentoquaranta chilogrammi di azoto totale per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale, da distribuire in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento ed ai precedenti culturali.

5. Al fine di ottimizzare il rapporto tra elementi nutritivi prodotti dai capi allevati e superficie utilizzata per l'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici, è incentivata l'adozione:

- a) di sistemi di stabulazione e trattamento finalizzati a migliorare le caratteristiche qualitative degli effluenti zootecnici;
- b) di tecnologie finalizzate a ridurre la diluizione degli effluenti e realizzare la separazione tra solido e liquido;
- c) di tecnologie e di iniziative che favoriscono l'uso degli effluenti di origine animale anche da parte di aziende non zootecniche, favorendo un minor ricorso ai concimi di sintesi;
- d) di programmi di sperimentazione.

6. Al fine di ridurre le perdite di nutrienti è incentivata, anche attraverso programmi di assistenza tecnica, controllo e sperimentazione, l'applicazione diffusa del Codice di buona pratica agricola di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 19 aprile 1999, nonché l'adozione:

- a) di un opportuno ordinamento colturale e di razionali tecniche per le lavorazioni del terreno;
- b) di tecniche di fertilizzazione atte ad ottimizzarne l'efficienza e ad assicurare la distribuzione uniforme di dosi programmate di effluenti zootecnici e di concimi di sintesi contenendo le perdite di azoto in atmosfera per volatilizzazione e la veicolazione dei nutrienti verso i corpi idrici;
- c) di programmi di assistenza tecnica e controllo per la corretta conduzione dei suoli e delle pratiche agronomiche;
- d) di programmi di sperimentazione.

7. Al fine della corretta utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari sono promossi interventi finalizzati a:

- a) ottimizzare i sistemi di stoccaggio, trattamento e distribuzione delle acque reflue;
- b) favorire il risparmio idrico attraverso forme di riutilizzo delle acque già impiegate nel ciclo produttivo;
- c) effettuare programmi di sperimentazione.

Art. 30. (Disposizioni per la riduzione dell'erosione e per l'uso sostenibile di concimi contenenti fosforo)

1. Al fine di contribuire alla tutela qualitativa dei corpi idrici superficiali eutrofizzati o a rischio di eutrofizzazione, nei bacini drenanti dei laghi eutrofici o meso-eutrofici di cui all'allegato 2 delle presenti norme, devono essere adottate tecniche volte all'uso sostenibile dei fertilizzanti contenenti fosforo, nonché tecniche per la riduzione dei fenomeni di erosione e ruscellamento definite da apposite disposizioni di attuazione del presente piano.

Art. 31. (Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari)

1. Le disposizioni di attuazione del presente piano stabiliscono, in coerenza con il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e con il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) di cui all'articolo 6 del medesimo decreto, misure per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, con particolare riguardo alla tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile.

2. Al fine di contribuire alla tutela della risorsa idrica, è di obbligatoria applicazione il Codice di buona pratica agricola per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari di cui al regolamento regionale 1° dicembre 2014, n. 6/R.

3. Le disposizioni di attuazione del presente piano procedono alla revisione e all'aggiornamento del Codice di buona pratica agricola di cui al comma 2, in coerenza con la normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Art. 32. (Tutela degli acquiferi profondi e interventi di ricondizionamento delle opere di captazione delle acque sotterranee)

1. Allo scopo di tutelare gli acquiferi profondi è vietata la costruzione di opere e l'esecuzione di attività che consentano la comunicazione tra la falda freatica e le sottostanti falde profonde.

2. La carta della base dell'acquifero superficiale di cui all'articolo 2, comma 7 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee), come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, individua i limiti che separano la falda freatica dalle falde profonde.

3. Per le finalità di cui al comma 1, tutti i pozzi che consentono la comunicazione tra la falda freatica e le sottostanti falde profonde sono ricondizionati secondo le modalità stabilite dalla vigente disciplina regionale, tenendo conto dei criteri e delle priorità di cui al presente articolo.

4. Salve ulteriori determinazioni delle disposizioni di attuazione del presente piano, ai fini del ricondizionamento dei pozzi di cui al comma 3 sono considerate ad elevata priorità di intervento:

- a) i corpi idrici sotterranei all'interno delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;
- b) i corpi idrici sotterranei all'interno delle zone vulnerabili da prodotti fitosanitari;
- c) le aree in cui sono localizzati campi pozzi di cui all'allegato 3 delle presenti norme;
- d) le aree di ricarica degli acquiferi profondi di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a);
- e) le aree definite dai Piani di inquinamento diffuso di cui all'articolo 239, comma 3 del d.lgs. 152/2006.

5. Le province e la Città metropolitana di Torino, sulla base delle informazioni territoriali disponibili:

- a) individuano all'interno delle aree ad elevata priorità di intervento porzioni di territorio nelle quali, anche in ragione della presenza di altri centri di pericolo, le azioni di ricondizionamento o chiusura dei pozzi dovranno essere completate prioritariamente;
- b) identificano porzioni di territorio all'interno delle quali sono presenti acquiferi che, seppur diversi da quelli indicati al comma 4, sono comunque di rilievo a livello locale e definiscono per tali aree ulteriori priorità di intervento.

6. Le attività di ricondizionamento o chiusura dei pozzi che consentono la comunicazione tra la falda freatica e le sottostanti falde profonde sono completate entro il 31 dicembre 2021, con riferimento all'intero territorio regionale.

7. Nelle more del completamento delle attività di ricondizionamento di cui al comma 6, le amministrazioni competenti al rilascio di autorizzazioni ambientali considerano gli effetti correlati alla presenza di pozzi che consentono la comunicazione tra la falda freatica e le sottostanti falde profonde e danno esplicita evidenza, nei provvedimenti finali, delle valutazioni condotte.

8. Per le finalità di cui al comma 1 si raccomanda ai comuni di adottare, nei regolamenti edilizi, quanto specificato nelle "Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche" approvate con determinazione dirigenziale n. 66 del 3 marzo 2016 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 33. (Restituzioni e manutenzione delle opere di prelievo)

1. Le autorità competenti prescrivono che le restituzioni delle acque utilizzate per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca e alla estrazione di idrocarburi, hanno caratteristiche tali da non indurre modificazioni sulle caratteristiche idrochimiche e sullo stato termico del corpo idrico naturale ricettore che possono compromettere il rispetto degli obiettivi previsti dal presente piano.

2. Per le restituzioni di acqua provenienti da impianti ad acqua fluente destinati alla produzione di energia idroelettrica l'autorità concedente prescrive che le stesse sono realizzate e gestite in modo tale da:

a) evitare che le repentine variazioni della portata nel corpo idrico recettore a valle della sezione di immissione, nel caso di impianti dotati di dispositivi che consentono una regolazione giornaliera delle portate, determinino rilevanti impatti sull'ambiente idrico;

b) non produrre fenomeni localizzati di erosione del fondo e delle sponde del corso d'acqua interessato.

3. In sede di rilascio o di rinnovo dei provvedimenti di concessione di acqua pubblica l'autorità concedente prescrive che le restituzioni di acqua provenienti da impianti destinati alla produzione di energia idroelettrica dotati di bacino di accumulo siano dotate, ove tecnicamente possibile, di dispositivi di demodulazione delle portate restituite e comunque rispettino le condizioni di cui al comma 2. Se le variazioni di portata non sono dannose per l'ambiente idrico e risultano compatibili con le legittime utilizzazioni di valle, sono ammesse deroghe all'obbligo di realizzare la demodulazione; in tali casi è imposto uno specifico protocollo di gestione dei rilasci.

4. Il materiale depositato nei dissabbiatori e sedimentatori connessi con le opere di presa da corsi d'acqua naturali realizzate mediante traverse può essere reimpresso nel corso d'acqua alimentatore se ciò avviene in modo tale da non arrecare alterazioni significative all'ecosistema del corpo idrico.

5. Al fine di mitigare l'incidenza sugli ambienti idrici di valle delle operazioni di svaso e spurgo degli invasi, le disposizioni di attuazione del presente piano definiscono:

a) gli sbarramenti da assoggettare all'obbligo di redazione dei progetti di gestione con i relativi requisiti minimi;

b) le modalità di identificazione dei corpi idrici o tratti di essi sui quali le operazioni di svaso e spurgo possono avere un'incidenza significativa;

c) in relazione alle tipologia di intervento, ai risultati dell'analisi dei sedimenti presenti nell'invaso ed alle caratteristiche dei corpi idrici interessati:

1) le misure di mitigazione da porre in essere per limitare le incidenze negative sul comparto idrico;

2) i criteri e i parametri chimico-fisici e biologici da considerare nell'attività di monitoraggio degli impatti;

3) la persistenza e le concentrazioni massime ammissibili di parametri fisico-chimici nel corpo idrico a valle dello sbarramento;

4) le modalità e i tempi di trasmissione delle informazioni raccolte;

5) i casi in cui, in considerazione delle caratteristiche dei sedimenti, non è consentita l'operazione di spurgo.

6. Le operazioni previste ai commi 4 e 5 sono eseguite in periodo idrologico diverso da quello di magra e tengono conto prioritariamente dei cicli biologici delle popolazioni ittiche autoctone presenti nei corpi idrici, con particolare riferimento al periodo riproduttivo e delle prime fasi di sviluppo.

Art. 34. (Rinnovo delle grandi concessioni di derivazione ad uso energetico)

1. Allo scopo di concorrere al raggiungimento e al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, il rinnovo delle grandi concessioni di derivazione ad uso energetico è effettuato dalle autorità concedenti tenendo conto delle seguenti priorità:

a) valorizzazione dell'utilizzo plurimo delle acque, con particolare riferimento all'uso potabile e, in subordine, irriguo, nel rispetto delle previsioni dei piani d'ambito;

b) individuazione delle modalità per garantire il recupero della capacità utile di invaso, anche attraverso un'adeguata gestione dei sedimenti;

c) miglioramento delle modalità gestionali, con particolare riguardo alla modulazione dei rilasci, limitando gli effetti delle variazioni di portata e garantendo adeguati deflussi ecologici.

Art. 35. (Deflusso ecologico e deflusso minimo vitale)

1. Il deflusso minimo vitale (DMV) è la portata istantanea da determinare in ogni tratto omogeneo del corso d'acqua, che deve garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corso d'acqua, chimico-fisiche delle acque nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali tale da consentire il perseguimento degli obiettivi di qualità di cui agli articoli 13 e 14.

2. Il deflusso ecologico (DE) è il regime idrologico che, in un tratto idraulicamente omogeneo di un corso d'acqua, appartenente ad un corpo idrico, è conforme col raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti ai sensi degli articoli 13 e 14.

3. Il deflusso ecologico è costituito da:

a) una componente idrologica, stimata in base a peculiarità del regime idrologico di un tratto idraulicamente omogeneo di un corso d'acqua, appartenente ad un corpo idrico;

b) una componente ambientale, stimata attraverso i fattori correttivi che tengono conto delle caratteristiche morfologiche dell'alveo, dei fenomeni di scambio idrico con la falda, della naturalità e dei pregi naturalistici e delle esigenze di modulazione della portata residua a valle dei prelievi per tenere conto del regime naturale del corpo idrico e degli obiettivi ambientali definiti ai sensi degli articoli 13 e 14.

4. Entro il 22 dicembre 2024 tutte le derivazioni d'acqua devono essere adeguate in modo da garantire, a valle delle captazioni, l'applicazione del deflusso ecologico con le modalità stabilite dalle disposizioni di attuazione di cui al comma 5, fermi restando eventuali obblighi di maggior rilascio già previsti nei disciplinari di concessione.

5. Le disposizioni di attuazione del presente piano identificano entro il 22 dicembre 2021, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva deflussi ecologici adottata con deliberazione 14 dicembre 2017, n. 4 della conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po:

a) le modalità di calcolo della componente idrologica del deflusso ecologico;

b) le modalità di calcolo dei fattori correttivi della componente ambientale del deflusso ecologico;

c) le modalità di applicazione graduale dei fattori correttivi di cui alla lettera b) in caso di rinnovo delle derivazioni esistenti;

d) le modalità di applicazione graduale dei fattori correttivi di cui alla lettera b) alle derivazioni in atto;

e) i criteri e le condizioni di deroga;

f) le modalità di controllo dei rilasci.

6. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di cui al comma 5 sono automaticamente sostituite le disposizioni dei disciplinari di concessione incompatibili con le previsioni e le tempistiche di cui al presente articolo.

7. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di cui al comma 5 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al regolamento regionale 17 luglio 2007, n. 8.

Art. 36. (Riequilibrio del bilancio idrico)

1. Il riequilibrio del bilancio idrico costituisce misura fondamentale per affrontare i cambiamenti climatici, concorre alla tutela quali-quantitativa delle acque ed è perseguito attraverso una serie coordinata di azioni volte a consentire un consumo idrico sostenibile, riguardanti in via prioritaria:

- a) il riordino irriguo;
- b) la revisione dei titoli di concessione;
- c) l'uso, temporaneo e compatibile, delle acque sotterranee di falda freatica in funzione di soccorso dell'irrigazione;
- d) la revisione delle regole operative degli invasi esistenti di cui al disciplinare di concessione;
- e) il ricorso ai trasferimenti di acqua in rapporto agli usi strategici della risorsa;
- f) la realizzazione di nuove capacità di invaso;

2. Il riordino irriguo è perseguito attraverso la progressiva integrazione delle reti e delle gestioni irrigue dei consorzi gestori di comprensori, costituiti ai sensi della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e d'irrigazione), nonché attraverso il sostegno alle azioni finalizzate alla ricomposizione fondiaria.

3. Le autorità concedenti provvedono, entro il 31 dicembre 2021, alla revisione delle utilizzazioni in atto ai sensi dell'articolo 95, comma 5 del d.lgs. 152/2006, sulla base delle disposizioni di attuazione del presente piano con le quali sono definiti le metodologie di quantificazione del fabbisogno e i tempi di adeguamento per ciascun sottobacino idrografico. La revisione è effettuata sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a) corpi idrici che presentano esigenze di riequilibrio del bilancio idrico;
- b) corpi idrici per i quali sono stati identificati obiettivi di qualità ambientale elevati o particolari obiettivi funzionali.

4. La revisione dei titoli di concessione dei prelievi a scopo irriguo è effettuata, contestualmente nell'ambito di ciascun sottobacino idrografico, sulla base della verifica degli effettivi fabbisogni netti irrigui dei comprensori agrari, in considerazione delle colture praticate e delle condizioni pedo-climatiche, nonché dell'efficienza dei metodi di trasporto dell'acqua dal punto di captazione alle parcelle irrigue e dei metodi d'irrigazione ed in coerenza con quanto stabilito dal Piano stralcio del bilancio idrico del distretto del fiume Po.

5. Nei sottobacini idrografici caratterizzati da squilibri del bilancio idrico, la Regione, le province e la Città metropolitana di Torino, d'intesa con i consorzi irrigui di secondo grado, incentivano l'adozione di misure per l'utilizzazione delle acque captate dalla falda freatica in funzione di irrigazione di soccorso delle derivazioni di acque superficiali e il loro trasferimento verso gli areali del comprensorio d'irrigazione maggiormente idroesigenti, utilizzando le infrastrutture consortili per il trasporto dell'acqua.

6. Le disposizioni di attuazione del presente piano definiscono procedure, anche negoziate, di revisione delle regole operative degli invasi esistenti in funzione:

- a) dell'uso plurimo della risorsa;
- b) del coordinamento della produzione di energia elettrica con le esigenze dell'agricoltura di valle e della laminazione delle piene, ove tecnicamente utile;
- c) della gestione combinata di più invasi appartenenti alla stessa asta fluviale, anche allo scopo di concorrere all'attuazione delle finalità di cui alle precedenti lettere a) e b).

7. Fatte salve le utilizzazioni esistenti, è vietato trasferire acqua al di fuori del bacino idrografico del fiume Po per usi diversi da quello potabile per il quale si applicano le procedure previste dall'articolo 158 del d.lgs. 152/2006. Il trasferimento di acqua per usi diversi da quello potabile all'esterno dei sottobacini idrografici sottesi dai corpi idrici soggetti a obiettivi di qualità ambientale è consentito solo per realizzare progetti di valenza strategica riconosciuta dalla pianificazione regionale o provinciale di settore e solo se il trasferimento di acqua non compromette il mantenimento o il raggiungimento dei predetti obiettivi di qualità.

8. In coerenza con il piano di bilancio idrico dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, nonché in relazione alle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici, la Regione elabora un documento programmatico riguardante la disponibilità idrica per i diversi usi che, sulla base delle valutazioni di scenario di disponibilità della risorsa correlate ai cambiamenti climatici:

a) individua i sottobacini caratterizzati da una naturale limitatezza della risorsa o da un saldo negativo di bilancio idrico, dovuto ad un fabbisogno non ulteriormente riducibile con politiche di risparmio idrico e di razionalizzazione dei prelievi;

b) provvede alla ricognizione delle attuali capacità di invaso, tenuto conto del grado di interrimento o di inservibilità delle opere;

c) provvede alla ricognizione delle nuove capacità di invaso programmate, in relazione agli utilizzi previsti;

d) individua le potenziali aree ove localizzare ulteriori capacità di invaso.

9. Ai fini della predisposizione del documento programmatico di cui al comma 8, è istituito un apposito gruppo di lavoro, composto dalle direzioni regionali competenti in materia. Il gruppo di lavoro potrà rapportarsi con altre strutture regionali ovvero altri soggetti pubblici e privati, direttamente o indirettamente interessati alle problematiche di competenza del medesimo.

10. L’individuazione delle aree di cui al comma 8, lettera d), è effettuata con esclusivo riferimento agli aspetti idrologici connessi agli scenari di disponibilità della risorsa, fatte salve le valutazioni di fattibilità tecnica, ambientale, sociale ed economica spettanti alle autorità e ai soggetti competenti in materia.

11. Nell’espletamento delle procedure di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, aventi a oggetto interventi e opere relativi alla realizzazione di nuove capacità di invaso, le autorità competenti tengono in adeguata considerazione le conclusioni esposte nel documento programmatico di cui al comma 8.

12. Il documento programmatico di cui al comma 8 è adottato, anche per stralci successivi, con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 37. (Obblighi di installazione dei misuratori di portata e volumetrici)

1. La misura delle portate e dei volumi derivati e restituiti o scaricati ai sensi del presente articolo è finalizzata in particolare:

- a) alla valutazione dell'effettiva incidenza dei prelievi sulla disponibilità delle risorse idriche naturali;
- b) alla valutazione delle perdite nelle reti acquedottistiche e nelle reti irrigue consortili;
- c) alla verifica del rispetto delle condizioni imposte nei disciplinari di concessione;
- d) alla gestione dinamica dei prelievi in presenza di situazioni di crisi idrica;
- e) alla sensibilizzazione degli utenti in merito all'incidenza dell'utilizzo effettuato rispetto alla disponibilità della risorsa e agli effetti che si ingenerano sull'ambiente e sugli altri utilizzi dell'acqua, anche allo scopo di favorire adeguate modalità gestionali di risparmio e riuso della risorsa.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, le disposizioni di attuazione del presente piano individuano i prelievi soggetti alla misura delle portate e dei volumi derivati e restituiti o scaricati e definiscono, con la gradualità necessaria, i relativi obblighi di installazione e manutenzione, nonché di trasmissione dei risultati delle misurazioni.

3. Per esigenze di verifica dell'efficienza dell'uso dell'acqua nelle reti consortili le disposizioni di attuazione del presente piano prevedono l'obbligo di installazione di misuratori di portata o volumetrici sul sistema dei canali, le relative modalità tecniche e le priorità di attuazione.

Art. 38. (Misure per il risparmio idrico)

1. Al fine di ridurre i consumi di acqua e di migliorare le condizioni di sostenibilità ambientale dell'utilizzo delle risorse idriche a parità di servizio reso e di qualità della vita, le disposizioni di attuazione del presente piano, in stretto raccordo con la strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici, promuovono e incentivano l'uso razionale dell'acqua, il contenimento dei consumi per uso civile, nei processi produttivi ed in agricoltura, nonché l'informazione e la sensibilizzazione al risparmio idrico delle diverse tipologie di utenza.

2. Le misure di cui al comma 1 incentivano tutti coloro che gestiscono o utilizzano risorse idriche ad eliminare gli sprechi, ridurre i consumi, incrementare il riciclo e il riutilizzo con applicazione delle migliori tecnologie disponibili.

3. Al fine di promuovere comportamenti virtuosi nell'uso della risorsa idrica, la determinazione della misura dei canoni di concessione e di attingimento è effettuata in attuazione del principio di adeguato recupero dei costi ambientali e in conformità ai principi "chi inquina paga" e "chi usa paga", in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE.

4. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione può stipulare con gli enti locali, con gli EGATO, con i gestori del servizio idrico integrato, con i consorzi irrigui, nonché con altri grandi utilizzatori dell'acqua accordi di programma nei quali sono stabiliti gli obiettivi, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa dei progetti relativi al programma medesimo, nonché avviare con gli atenei e gli istituti scientifici programmi di ricerca e sperimentazione.

5. Gli EGATO indirizzano la propria programmazione in funzione di un uso razionale della risorsa idrica, con particolare riguardo:

a) alla progressiva sostituzione delle fonti di prelievo da corpi idrici con compromissioni qualitative o quantitative in atto o particolarmente vulnerabili, nonché delle captazioni tipologicamente inadeguate o comunque economicamente poco sostenibili;

b) all'introduzione di tecnologie e dispositivi per la misurazione e riduzione dei consumi idrici nell'approvvigionamento e nella distribuzione e, ove possibile, alla realizzazione di reti duali, ai fini dell'utilizzo di risorse idriche di minor pregio per gli usi compatibili;

c) al riuso delle acque reflue depurate;

d) ad interventi che consentono un miglioramento dell'efficienza delle reti ed un maggiore contenimento delle perdite idriche, anche mediante l'installazione di avanzati sistemi di regolazione delle pressioni in rete e di dispositivi di telecomando e telecontrollo nonché la sostituzione di condotte che presentano elevato grado di vetustà e frequenti episodi di rottura;

e) a campagne di informazione e sensibilizzazione degli utenti sull'opportunità di adottare soluzioni tecnologiche per la misura e la riduzione dei consumi.

6. Il complesso degli interventi e delle azioni di cui al comma 5 costituisce parte integrante dei piani d'ambito. Il relativo sistema tariffario può prevedere politiche premianti per incentivare il risparmio idrico.

7. I comuni, compatibilmente con l'assetto urbanistico e territoriale, adeguano gli strumenti urbanistici locali mediante specifiche disposizioni finalizzate all'uso razionale delle risorse idriche, alla protezione delle acque destinate al consumo potabile localizzate nel proprio territorio, nonché per l'attuazione delle misure connesse previste nei piani d'ambito. In particolare, per quanto riguarda i nuovi insediamenti, i comuni:

a) rilasciano il titolo ad edificare se il progetto edilizio prevede l'installazione di contatori singoli per ogni unità immobiliare o per ogni singola utenza indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile;

b) prevedono nei propri atti normativi generali che le nuove costruzioni siano, ove possibile, dotate di sistemi di separazione e convogliamento in apposite cisterne delle acque meteoriche affinché le stesse siano destinate al riutilizzo nelle aree verdi di pertinenza dell'immobile.

8. I progetti di ristrutturazione e realizzazione di impianti produttivi tengono in adeguata considerazione, anche con l'impiego delle migliori tecnologie disponibili, il riuso ed il recupero delle acque nei cicli produttivi.

9. I progetti di ristrutturazione e realizzazione di impianti per la produzione di energia idroelettrica tengono in adeguata considerazione, anche con l'impiego delle migliori tecnologie disponibili, la migliore efficienza di impiego della risorsa idrica derivata, anche con il ricorso a impianti di riqualificazione dell'energia.

10. Il risparmio idrico in agricoltura è conseguito mediante la promozione della diffusione di tecniche di uso dell'acqua a basso impatto sulla risorsa idrica e il miglioramento dell'efficienza delle reti di trasporto dell'acqua. In particolare dovranno essere adottate:

- a) tecniche irrigue selezionate in funzione del maggior risparmio idrico, in rapporto alle esigenze colturali;
- b) interventi relativi all'efficientamento delle reti di adduzione e distribuzione, preservando la naturalità dei corpi idrici interessati.

11. È vietato realizzare nuovi pozzi per l'irrigazione a scorrimento, ad eccezione:

- a) di quelli da utilizzare per l'irrigazione di soccorso di cui all'articolo 36, comma 5;
- b) di quelli realizzati in sostituzione di pozzi regolarmente concessi e non più utilizzabili per cause tecniche;
- c) di quelli realizzati in sostituzione di pozzi regolarmente concessi, ma non conformi alle previsioni dell'articolo 2, comma 6 del l.r. 22/1996.

Art. 39. (Programma di misure)

1. Al fine di superare le criticità locali, per i corpi idrici di cui all'articolo 11 sono individuate le misure riportate nel programma delle misure di piano di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), da realizzarsi attraverso gli strumenti di attuazione previsti dall'articolo 8.

Titolo IV. Norme transitorie e finali

Art. 40. (Verifica dell'efficacia delle misure)

1. La verifica dell'efficacia delle misure previste dal Piano di tutela delle acque è effettuata in concomitanza e con le modalità del monitoraggio del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2000/60/CE tramite un sistema di indicatori individuati tenendo conto delle indicazioni dell'Unione europea.

2. Per le finalità di cui al comma 1 si fa altresì riferimento al piano di monitoraggio elaborato in fase di VAS.

Art. 41. (Finanziamento delle misure)

1. Una quota non inferiore al 5 per cento dell'introito dei canoni di concessione per l'uso dell'acqua pubblica è destinata all'attuazione del presente piano.

2. La Giunta regionale identifica le priorità di intervento in considerazione del raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e ne promuove la realizzazione.

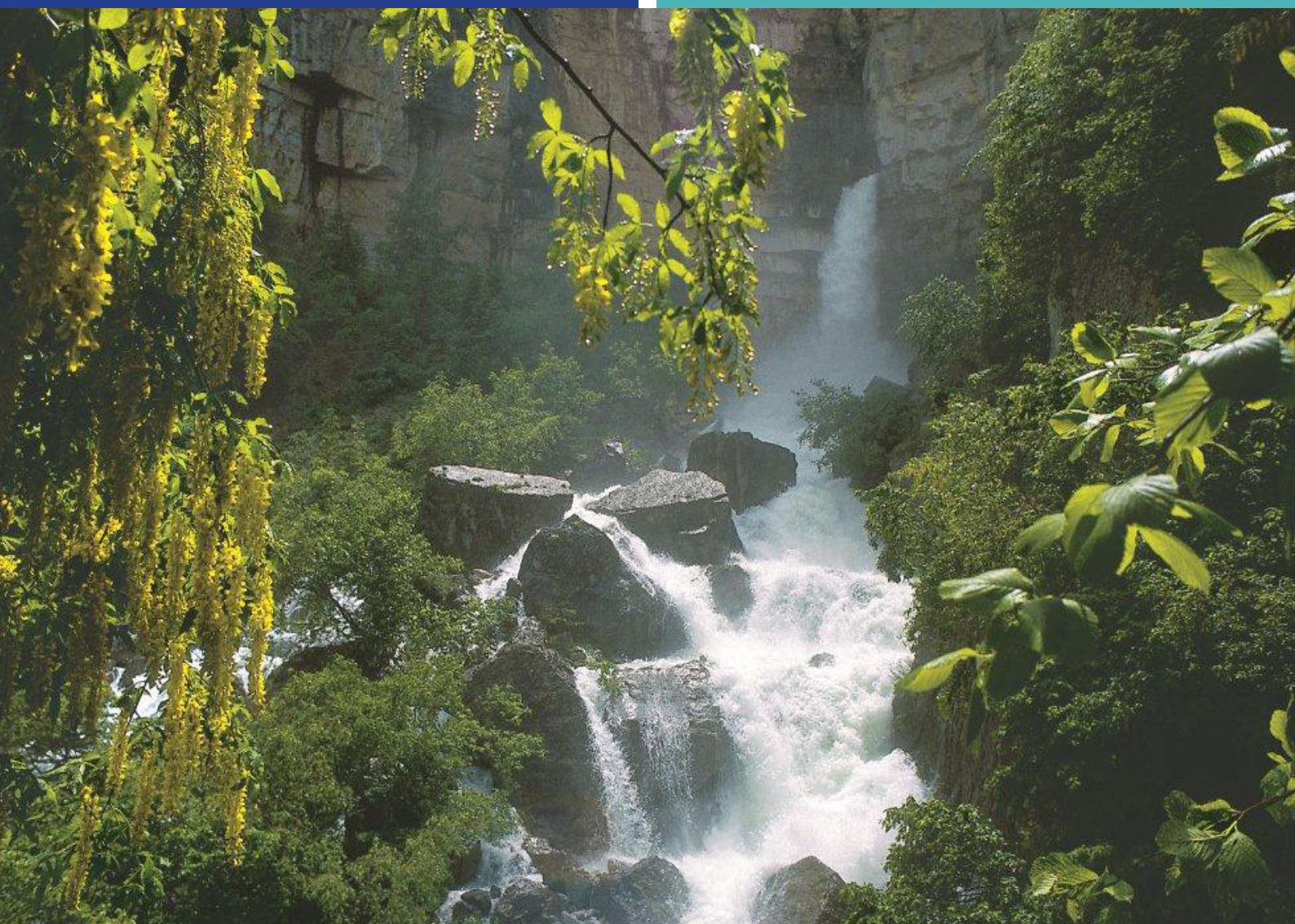
Art. 42. (Disposizioni transitorie)

1. Fino all'adozione delle disposizioni di attuazione previste dal presente piano continuano ad applicarsi le disposizioni attuative adottate ai sensi del piano di tutela delle acque approvato con deliberazione del Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. 117-10731.



Allegati
alle
NORME
DI
PIANO

01
Sottobacini
idrografici
e aree
idrogeologicamente
separate



1. ACQUE SUPERFICIALI

1.1 Sottobacini idrografici e corsi d'acqua

Sottobacino idrografico	Corso d'Acqua	
AGOGNA	Agogna	Rio della Valle
	Arbogna	Roggia Biraga
	F.so Geola	Sizzone di Vergano
	F.So Meia	Strego
	La Grua	Strona di Briona
	Lirone	Torrente Sizzone
DORA BALTEA	Chiusella	Dora Baltea
	Chiussuma	Savenca
DORA RIPARIA	Clarea	R. Envers
	Dora di Bardonecchia	R. Giandula
	Dora Riparia	Ripa
	Gerardo	Rocciamelone
	Gravio	Sessi
	Gravio di Condove	T. Messa
MAIRA	Pissaglio di Bruzolo	
	Bedale Tibert	Roccabruna
	Grana-Mellea	S.Anna
	Maira	Talu
MALONE	Rio Pascoto delle Oche	Vallone d'Elva
	Bendola	Rio delle Mogliasse
	Fandaglia	Ritorto
	Favriasca	T. Levone
	Fisca	Valmaggione
	Malone	Viana
	Rio Cardine	
ORCO	Campiglia	Rio Vallungo
	Canale Demaniale Di Caluso	Rio Vercellino
	Forzo	Soana
	Gallenca	T. Malesina
	Orco	T. Piova
	Piantonetto	V.Ne del Roc
	Ribordone	V.Ne di Noaschetta
	Rio Trucchetta	
PELLICE - CHISONE	Angrogna	Germanasca di Massello
	Chiamogna	Luserna
	Chisone	Pellice
	Comba Ciampiano	R. Chiamagna di S. Secondo
	F.so Pellisotto	Rio Turinella
	Germanasca	T. Chisonetto

Sottobacino idrografico	Corso d'Acqua	
PO PIEMONTE	Anda	R. La Vardesa
	Banna	R. Novarese
	Bealera del Molino	R. Sturella
	Bealera Grossa del Molino	R. Marca
	Bealera Nuova	Riassolo
	Bronda	Rio Baronina
	Canale Lanza	Rio Carcana
	Cantogno	Rio di Abramo
	Gattola	Rio di Valle Maggiore
	Ghiandone	Rio Dora
	Grana	Rio Freidano
	Grana di Bagnolo	Rio Maggiore
	Lanca della Castagna	Rio Torto
	Leona	Rioverde
	Meletta	Roggia Corsica
	Po	Rotaldo
	Po Morto	Stellone
	R. Asinaro	Stura del Monferrato
	R. della Valle	T. Riosecco
	R. delle Redini	Tepice
	R. di Pallera	Tepice di Brasse
SANGONE - CHISOLA - LEMINA	Chisola	Rio Ollasio
	Lemina	Rio Orbana
	Noce	Sangone
	Oitana	Taonere
	Rio Essa	Torto di Roletto
SCRIVIA - CURONE	Agnellasca	Ossona
	Arzola	Predasso
	Besante	Rio Calvenza
	Borbera	Rio Limbione
	Castellania	Scriveria
	Cravaglia	Sisola
	Curone	Spinti
	Fosso Calvenza	T Cosorella
	Grue	

Sottobacino idrografico	Corso d'Acqua	
SESIA	Artogna	R. Il Ronzano
	Canale Cavour	R. Bisingana
	Canale Di Cigliano	Roccia
	Canale Dondoglio	Roggia Bona
	Cervo	Roggia Busca
	Chiebbia	Roggia del Marchese
	Duggia	Roggia drumma
	Egua	Roggia l'Ottina
	Elvo	Roggia Mora
	Guarabione	Rovasenda
	Il Navilotto	Sermenza
	Ingagna T.	Sesia
	L'Arletta	Sesia Morta
	L'Odda	Sessera
	Marchiazza	Sorba
	Marcova	Strona
	Mastallone	Strona di Camandona
	Mologna	Strona di Valduggia
	Naviglio di Ivrea	T. Ostola
	Olobbia	Torrente Ianca
	Oremo	Torrente Quargnasca
	Oropa	Valbella
	Pascone	Viona
	Ponzone	Vogna
STURA DI LANZO	Casternone	Stura di Ala
	Ceronda	Stura di Lanzo
	R. dell'Uja	Stura di Vallegrande
	R. Saulera	Stura di Viù
	Ricchiaglio	Tesso
	Rio della Viana	
TANARO	Albedosa	R. Rordo o Venera
	Arzola di Murazzano	R. Scapiano
	Belbo	R. Secco di Orsecco
	Berria	R. Stampasso
	Bogliona	R. Retortino
	Borbore	Rea
	Bormida	Regrindo
	Bormida di Millesimo	Ridone
	Bormida di Spigno	Rilate
	Bovina	Rio Bagna
	Branzola	Rio Capraro
	Brobbio	Rio Cervino
	Budello	Rio dei Cotti
	Canale Carlo Alberto	Rio dell'Acqua
	Caramagna	Rio della Fame
	Cevetta	Rio della Maddalena
	Cherasca	Rio di Caliozna
	Colla	Rio di Ricorezzo
	Corsaglia	Rio Gambone
	Cremosino	Rio Lanlonza
	Ellero	Rio Lavassina
	Ermena T.	Rio Maggiore
	Erro	Rio Nissone
	F.so della Acqua Nera	Rio Orbicella
	Fontana Nata	Rio Salso
	Fosso delle Ossa	Rio Valdico
	Gaminella	Rio Valmassa

Sottobacino idrografico	Corso d'Acqua	
TANARO	Gesso	Rio Viazza
	Gherlobbia	Riolo
	Ghidone	Roboaro
	Ghisone	Roburentello
	Giardinetto	Sabbiona
	Gorzente	Seno d'Elvio
	Lemme	Somano
	Maggiolino	Stanavasso
	Maudagna	Stanavazzo
	Medrio	Stura di Demonte
	Mellea	Stura di Ovada
	Meri	T. Amione
	Molina	T. Riasco
	Mondalavia	T. Torbo
	Mongia	Talloria di Castiglione
	Morra	Talloria di Sinio
	Neirone	Tanaro
	Niere	Tatorba d'Olmo
	Nizza	Tatorba di Monastero
	Orba	Tiglione
	Ovrano	Tinella
	Pesio	Traversola
	Piota	Triversa
	Pogliola	Uzzone
	Quarto	V. Belveglio
	R. Berlino	V. Cossera
	R. degli Abbeveratoi	Valla
	R. del Vallone Di S. Andrea	Valle della Rocchea
	R. della Gera	Valle di Cortazzone
	R. della Madonna	Valle Maggiore
	R. di Valloriate	Valle Repiano
	R. Granozza	Valleandona
	R. Luia	Valmanera
	R. Maggiore	Veglia
	R. Miseria	Vermenagna
	R. Rabengo	Versa
	R. Redabue	Verzenasco
	R. Requagliolo	Visone
	R. Rilavetto	
TERDOPPIO NOVARESE	Agamo	
	Rito	
	Terdoppio Novarese	
TICINO	Canale Regina Elena	Rio Falmenta
	Erno	Roggia Molinara di Oleggio
	Fosso Rese	S. Bernardino
	Melezzo Orientale	S. Giovanni di Intra
	Naviglio Langosco	Terdoppio Novarese
	Naviglio Sforzesco	Ticino
	R. Pogallo	Vevera

Sottobacino idrografico	Corso d'Acqua	
TOCE	Anza	Melezzo Occidentale
	Anzola	Ovesca
	Arsa	Pellino
	Cairasca	Riale San Carlo
	Crot	Rio d'Anzuno
	Devero	Rio delle Ravine
	Diveria	Strona di Omegna
	Fiumetta	T. Lagna
	Isorno	Toce
	Lagna	Torrente Bogna
	Marmazza	
VARAITA	Bealera del Corso	Rio Torto di Rossana
	Rio Talu	Varaita

1.2 Sottobacini idrografici e Laghi

Sottobacino idrografico	Lago naturale	Invaso
DORA BALTEA	Lago di Viverone	
	Lago di Candia	
	Lago Sirio	
DORA RIPARIA	Lago Piccolo di Avigliana	Rochemolles
	Lago Grande di Avigliana	
ORCO		Di Ceresole Reale
		Pian Telessio
		Serrù
		Di Valsoera
		Agnel
SESIA		Masserano
		Ravasanella
		Ingagna
STURA DI LANZO		Della Rossa
TANARO		Chiotas
		Della Piastra
		Bruno
		Badana
		Lago Lungo - Gorzente*
TICINO	Lago Maggiore	
	Lago di Mergozzo	
TOCE	Lago d'Orta	Lago d'Antrona
		Vannino
		Busin inferiore
		Di Camposecco
		Alpe dei Cavalli
		Toggia
		Campliccioli
		Di Agaro
		Devero Inferiore
		Del Sabbione
		D'Avino
		Morasco
		Castel
VARAITA		Di Pontechianale

* Lago interregionale (Liguria/Piemonte) attribuito alla Liguria nel PdGPO 2015

2. ACQUE SOTTERRANEE

2.1. Aree idrogeologicamente separate dell'acquifero superficiale

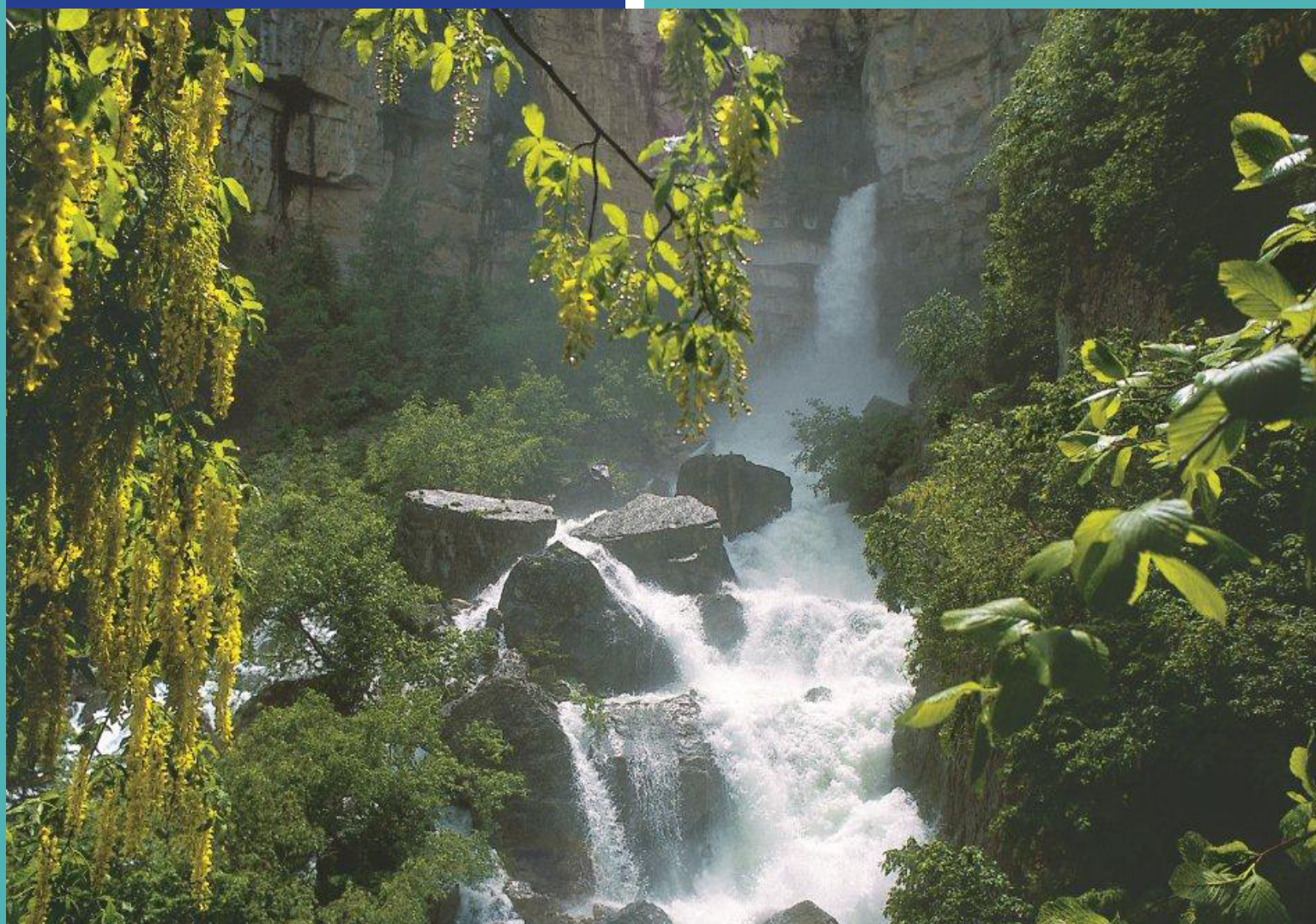
AL01	Pianura alessandrina in sinistra Tanaro da Cerro Tanaro a confluenza Tanaro-Bormida
AL02	Pianura alessandrina tra Tanaro e Bormida
AL03	Pianura alessandrina tra Bormida e Orba
AL04	Pianura alessandrina tra Orba e Scrivia
AL05	Pianura alessandrina in sinistra Scrivia
AL06	Pianura casalese tra Po e Tanaro
AT01	Valle del Tanaro tra confluenza Tanaro - Stura di Demonte e Cerro Tanaro
CN01	Pianura cuneese tra Po e Maira
CN02	Pianura cuneese tra Maira e Stura di Demonte
CN03	Pianura cuneese tra Stura di Demonte e Tanaro
IV01	Pianura inframorenica d'Ivrea
NO01	Pianura novarese tra Ticino e Agogna
NO02	Pianura novarese tra Agogna e Sesia
TO01	Pianura torinese tra Dora Baltea, Po e Orco
TO02	Pianura torinese tra Orco, Po e Malone
TO03	Pianura torinese tra Malone, Po e Stura di Lanzo
TO04	Pianura torinese in destra Po da confluenza Po - Stura di Lanzo a Gabiano
TO05	Pianura torinese tra Stura di Lanzo, Po e Sangone
TO06	Pianura torinese tra Sangone e Chisola
TO07	Pianura torinese tra Chisola e Po
TO08	Altopiano di Poirino in destra Banna - Rioverde
TO09	Pianura torinese tra Ricchiardo, Po e Banna - Rioverde
VC01	Pianura vercellese tra Sesia e Cervo
VC02	Pianura vercellese tra Elvo - Cervo, Sesia, Marcova - spartiacque idrogeologico
VC03	Pianura vercellese tra Marcova - spartiacque idrogeologico, Po e Dora Baltea
VC04	Pianura biellese tra Cervo e Elvo
TE01	Terrazzo dell'Alta Pianura novarese tra Ticino e Agogna
TE02	Terrazzo dell'Alta Pianura novarese tra Agogna e Sesia
TE03	Terrazzo dell'Alta Pianura vercellese tra Sesia e Cervo
TE04	Terrazzo della Pianura biellese in destra Cervo
TE05	Terrazzo della Pianura biellese in sinistra Elvo
TE06	Terrazzo dell'Alta Pianura vercellese tra Elvo e Marcova
TE07	Terrazzo dell'Alta Pianura torinese tra Malone e Stura di Lanzo
TE08	Terrazzo dell'Alta Pianura torinese in destra Stura di Lanzo
TE09	Terrazzo della Pianura cuneese tra Maira e Stura di Demonte
TE10	Terrazzo della Pianura cuneese in destra Stura di Demonte
TE11	Terrazzo della Pianura cuneese in sinistra Tanaro
TE12	Terrazzo della Pianura alessandrina in sinistra Tanaro
TE13	Terrazzo dell'Alta Pianura alessandrina in destra Tanaro
TE14	Terrazzo dell'Alta Pianura alessandrina in sinistra Bormida

TE15	Terrazzo dell'Alta Pianura alessandrina in destra Bormida
TE16	Terrazzo dell'Alta Pianura alessandrina in destra Orba
TE17	Terrazzo dell'Alta Pianura alessandrina tra Orba e Scrivia
TE18	Terrazzo dell'Alta Pianura alessandrina in destra Scrivia
TE19	Terrazzo della Pianura casalese tra Po e Tanaro

Allegati
alle
NORME
DI
PIANO

02

Laghi naturali
e relativi bacini
drenanti



LAGHI NATURALI E RELATIVI BACINI DRENANTI

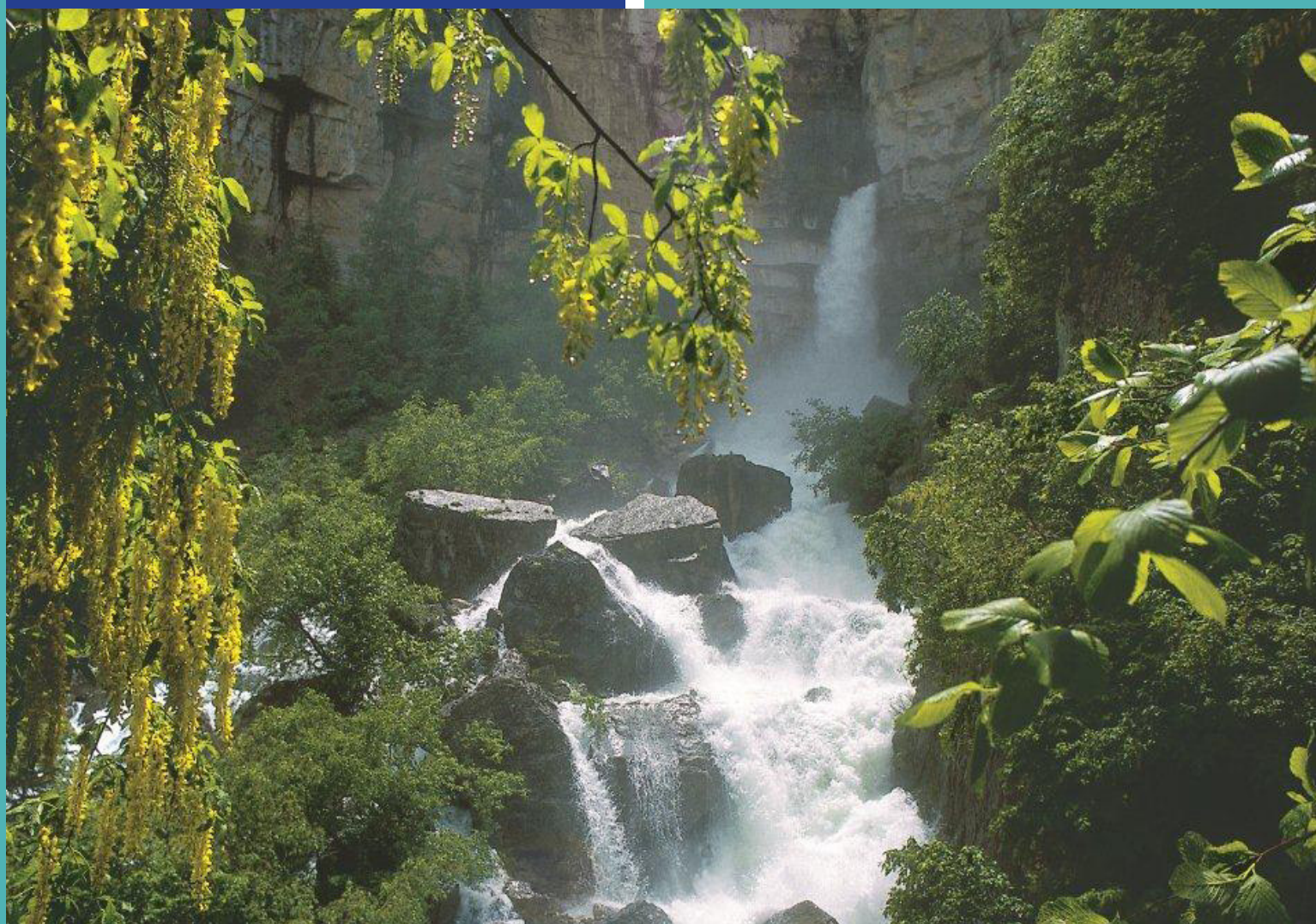
(Aree Sensibili ai sensi del D.Lgs. 152/06, Art. 91, secondo i criteri definiti dall 'Allegato 6 alla Parte III)

Lago	Codice Corpo Idrico	Superficie del bacino drenante (Km ²)	Area sensibile (D.Lgs.152/06 Allegato 6)	Stato trofico
Lago Maggiore	POTI2LN1in	2.467 (Piemonte)	si	oligotrofia
Lago d'Orta	AL-3_203PI	116	si	oligotrofia
Lago di Mergozzo	AL-6_202PI	10,4	si	oligotrofia
Lago di Viverone	AL-6_204PI	21,4	si	eutrofia
Lago di Candia	AL-5_209PI	7,5	si	meso-eutrofia
Lago Piccolo di Avigliana	AL-5_205PI	8,1	si	meso-eutrofia
Lago Grande di Avigliana	AL-6_206PI	11,5	si	eutrofia
Lago Sirio	AL-6_208PI	1,4	si	eutrofia

Allegati
alle
NORME
DI
PIANO

03

Zone di protezione
delle acque destinate
al consumo umano



1. AREE DI RICARICA DEGLI ACQUIFERI UTILIZZATI PER IL CONSUMO UMANO

La prima individuazione delle aree di ricarica degli acquiferi profondi a scala 1:500.000 era riportata nella Tavola n. 8 e nell'Allegato n. 9 del Piano di Tutela delle Acque (PTA) di cui alla D.C.R. 117-10731 del 13 marzo 2007.

L'articolo 19 delle Norme di Piano – Zone di protezione delle acque destinate al consumo umano – al comma 4 stabilisce che “in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la Regione procede sulla base di specifici studi ad ulteriori delimitazioni a scala di maggior dettaglio: a) delle zone di protezione di cui al comma 2, lettera a) le aree di ricarica degli acquiferi utilizzati per il consumo umano...omissis..., sentite le province e le autorità d'ambito”.

L'attuazione del comma 4 si è concretizzata con la determinazione dirigenziale n. 268 del 21 luglio 2016 con la quale è stata approvata la metodologia utilizzata e la delimitazione delle aree di ricarica degli acquiferi profondi a scala 1:250.000.

Le Province, la Città Metropolitana di Torino e gli Enti di Governo dell'Ambito, qualora in possesso di nuovi dati utili all'applicazione dei criteri per l'aggiornamento della delimitazione possono proporre alla Regione modifiche alla perimetrazione, purché l'areale interessato da tali nuovi dati sia a scala almeno provinciale o di Ente di Governo dell'Ambito dove non coincidente. Tali proposte saranno valutate, caso per caso, di concerto tra Regione ed Enti territorialmente interessati (Province, Città Metropolitana di Torino e Enti di Governo dell'Ambito).

Per quanto riguarda l'attuazione del comma 6 del medesimo articolo 19 delle Norme del PTA – con la D.G.R. n. 12-6441 del 2 febbraio 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 6 dell'8 febbraio 2018 – è stata approvata la documentazione tecnica che disciplina i vincoli e le misure relative alla destinazione del territorio, nonché le limitazioni e le prescrizioni da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore, relative a specifiche attività che potenzialmente possono avere un impatto negativo sulla qualità delle falde profonde, con particolare riguardo:

- alle attività agricole (fitosanitari);
- alle attività estrattive e ai recuperi ambientali;
- alle discariche per rifiuti;
- alle attività considerate significative perché detengono o impiegano sostanze a ricaduta ambientale;
- alle limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti produttivi;
- alle prescrizioni realizzative per i serbatoi interrati.

Il provvedimento prevede inoltre che, nelle more del recepimento negli strumenti di pianificazione, determinate misure valgano quale indirizzo in sede di procedimento autorizzativo, ai fini della corretta valutazione dei progetti, in modo tale che la loro realizzazione assicuri, in ogni caso, la salvaguardia delle acque sotterranee.

Una specifica attenzione è stata riservata alle peculiarità territoriali e ambientali dell'area denominata "Valledora", oggetto nel passato di numerosi interventi progettuali autorizzati in assenza di un'adeguata pianificazione complessiva del territorio, che hanno determinato un proliferare di attività estrattive, industriali e di smaltimento rifiuti laddove la conformazione idrogeologica rende i sistemi acquiferi particolarmente vulnerabili. In tale area sono state pertanto individuate, in aggiunta alle disposizioni per le aree di ricarica degli acquiferi profondi, specifiche misure da inserire nella disciplina della pianificazione territoriale di coordinamento delle Province di Biella e di Vercelli, nei PRG dei comuni interessati e nel Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) ed è stata prevista inoltre la possibilità, nelle more dell'approvazione del PRAE, che la Regione promuova un Accordo di programma nel quale siano definite una pianificazione del recupero morfologico complessivo dell'area "Valledora", nonché le modalità per raccordare funzionalmente e organicamente le singole aree coltivate a cava; i contenuti del suddetto accordo dovranno essere recepiti dal PRAE di cui alla legge regionale 23/2016.

La perimetrazione delle aree di ricarica dell'acquifero profondo è stata trasposta – al fine di renderla fruibile per gli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e settoriale – sulla base cartografica informatizzata della BDTRE regionale (edizione 2017) e costituisce il riferimento per l'applicazione delle disposizioni. Sono inoltre illustrati i criteri per inserire la perimetrazione negli strumenti di pianificazione ai diversi livelli di governo del territorio ed è riportato l'elenco dei comuni totalmente o parzialmente ricompresi nelle aree di ricarica dell'acquifero profondo.

Ai fini di una più agevole fruizione dei dati geografici sono stati creati:

- un servizio GIS WMS che permette la visualizzazione on line della cartografia approvata tramite una mappa interattiva;
- un servizio GIS WFS che permette l'interrogazione e la fruizione degli stessi dati utilizzando un qualunque software GIS (es.: QGIS).

Tali servizi così come i dati geografici in formato shapefile sono resi disponibili tramite il Geo Portale Piemonte (url: <http://www.geoportale.piemonte.it/cms/>) accedendo al "Catalogo" e valorizzando il campo "COSA?" con il titolo "AREE DI RICARICA DELL'ACQUIFERO PROFONDO - SCALA 1:250000".

2. ZONE DI RISERVA CARATTERIZZATE DALLA PRESENZA DI RISORSE IDRICHE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE NON ANCORA DESTINATE AL CONSUMO UMANO MA POTENZIALMENTE DESTINABILI A TALE USO

La prima individuazione delle zone di riserva, di cui all'art. 19, comma 3, lettera b), è da intendersi come la definizione a scala regionale di porzioni di acquiferi produttivi e pregiati o specifici bacini idrografici o porzioni di essi, cui far ricorso in caso di crisi quali-quantitativa o di rilocalizzazioni di fonti attualmente sfruttate. I criteri utilizzati per individuare in prima approssimazione le zone di riserva sono, per quanto riguarda le acque sotterranee:

favorevoli condizioni idrochimiche;

- assenza di fenomeni di inquinamento diffuso;
- assenza di significative pressioni puntuali o diffuse su larga scala;
- buona produttività idrica.

Per quanto riguarda le acque superficiali l'attenzione è stata rivolta a bacini montani con le seguenti caratteristiche:

- esistenza di favorevoli condizioni geomorfologiche e strutturali tali da consentire la realizzazione di invasi di capacità adeguate agli usi previsti;
- esistenza di favorevoli condizioni meteo-climatiche tali da garantire un'adeguata alimentazione della capacità di accumulo;
- favorevoli caratteristiche idrochimiche delle acque invasate;
- assenza di significative pressioni puntuali o diffuse all'interno del bacino imbrifero sotteso;
- significativa correlazione con il potenziale bacino di utenza;
- destinabilità all'uso plurimo della risorsa per concorrere al riequilibrio del bilancio idrico.

Sulla base dei criteri sopra esposti sono stati individuati, anche su proposta degli Enti di Governo degli Ambiti, i seguenti areali:

EGATO 1 – Verbano, Cusio, Ossola e Pianura Novarese

Acque sotterranee:

ossessione centrale del corpo idrico GWB-P1 "Pianura Novarese - Biellese - Vercellese" nell'intorno del comune di Mandello Vitta e Castellazzo Novarese (NO).

EGATO 2 – Biellese, Vercellese e Casalese

Acque superficiali:

o Mastallone-Cravagliana, per l'approvvigionamento idropotabile della pianura vercellese

biellese e novarese con risorse di elevata qualità naturale (2 m³/sec).

o Sessera-Miste (in alternativa a Mastallone-Cravagliana), per l'approvvigionamento idropotabile con risorse di elevata qualità naturale della zona pesemontana biellese (0,12 m³/s), degli insediamenti in Val Sessera fino a Borgosesia (0,06 m³/s) e dell'acquedotto della Baraggia (0,03 m³/s).

EGATO 3 – Torinese

Acque sotterranee:

o tratto vallivo medio-superiore del Torrente Ceronda situato nel corpo idrico GWB-P2 “Pianura Torinese settentrionale”, nell'intorno dei comuni di Druento e La Cassa (TO);

o zone comprese nel corpo idrico GWB-P3 “Pianura Cuneese - Torinese meridionale - Astigiano occidentale”: settore di sbocco vallivo del Torrente Chisone (intorno dei comuni di Pinerolo e San Secondo di Pinerolo - TO).

Acque superficiali:

o bacino del T. Clarea nel comune di Giaglione;

o bacino del Pian della Mussa sia in destra che in sinistra del T. Stura in comune di Balme;

o bacino afferente alla diga di Rochemolles in comune di Bardonecchia;

o bacino del T. Galambra in comune di Exilles;

o bacino “Combanera” nel comune di Viù;

o bacini dei torrenti afferenti al T. Stura in località Forno Alpi Graie nel comune di Groscavallo;

o bacino dell'alta valle Pellice nel comune di Bobbio Pellice.

EGATO 4 – Cuneese

Acque sotterranee:

o zone comprese nel corpo idrico GWB-P3 “Pianura Cuneese - Torinese meridionale - Astigiano occidentale” nell'intorno dei comuni di Cardè, Torre S. Giorgio e Scarnafigi, nell'intorno di Savigliano, Vottignasco e Genola e nella zona di pianura ricomprendente la sorgente carsica denominata Lago di Beinette in comune di Beinette.

o zone in aree carsiche comprese nel corpo idrico GWB-ACO tra la valle del Gesso di Entracque, la Val Vermentagna, l'alta val Tanaro e le testate della Val Corsaglia, Ellero e Pesio, dove si trovano le principali sorgenti carsiche delle alpi cuneesi, in parte già utilizzate e in parte potenzialmente ancora captabili.

Acque superficiali:

o bacini sottesi dalle opere di presa degli impianti di Pontechianale (rilascio attuale a valle dell'utilizzo idroelettrico in Comune di Brossasco, al confine con il Comune di Venasca).

o bacino del T. Maira; ipotesi di derivare una quota parte delle acque rilasciate della centrale di

Dronero che deriva in Comune di San Damiano Macra, in corrispondenza della diga omonima; la Zona di riserva ricomprende il bacino idrografico sotteso dalla sezione di sbarramento. osistema Chiotas – Piastra (rilascio attuale a valle dell'utilizzo idroelettrico si trova in località Andonno nel Comune di Valdieri).

EGATO 5 – Astigiano Monferrato

Acque sotterranee:

ozona compresa nel corpo idrico GWB-P6 “Settore di Cantarana-Valmaggione” nel comune di Villafranca d'Asti, prevista per la parziale delocalizzazione dei prelievi del capo pozzi di Cantarana-Valmaggione.

ozona compresa nel corpo idrico GWB-P1 “Pianura Novarese, Biellese, Vercellese” nell'intorno dei comuni di Saluggia, Cigliano e Livorno Ferraris, quale alternativa al campo pozzi di C.na Giarrea in comune di Saluggia.

EGATO 6 – Alessandrino

Acque sotterranee:

osettore sud-orientale del corpo idrico GWB-P4 “Pianura Alessandrina - Astigiano orientale” tra il Fiume Bormida e il Torrente Orba nell'intorno del Comune di Predosa (AL), in parte già utilizzata e in parte potenzialmente ancora captabile. La prima individuazione a scala regionale delle zone di riserva caratterizzate dalla presenza di risorse idriche superficiali e sotterranee non ancora destinate al consumo umano ma potenzialmente destinabili a tale uso è riportata nella Tavola di Piano n. 7

Come prevede la lettera b) del comma 4 dell'articolo 19 del PTA, la delimitazione a scala di maggior dettaglio delle zone di riserva deve essere proposta dagli Enti di Governo d'Ambito sulla base di specifici studi, nei quali occorre dettagliare:

- la perimetrazione della zona di riserva sulla base cartografica informatizzata della BDTRE regionale;
- la stima le portate complessive che si prevede di utilizzare correlate con il potenziale bacino di utenza.

Gli studi contenenti la proposta con l'individuazione di dettaglio delle zone di riserva devono essere presentati alla Regione che li approva con proprio specifico provvedimento di istituzione del vincolo di utilizzo sulle risorse idriche ricadenti in tali aree di cui al comma 5 dell'art. 19. L'inserimento nella programmazione di Ambito del complesso delle opere acquedottistiche tramite le quali si utilizzerà la risorsa idrica, con esplicitazione dei termini temporali ed economici per la loro entrata in funzione, è condizione necessaria perché la Regione proceda

all'individuazione di dettaglio delle zone di riserva ed all'istituzione del vincolo di utilizzo. Tale vincolo resta in vigore fino a che il gestore non utilizza completamente la portata prevista per quella Zona di riserva.

3. AREE DI SALVAGUARDIA DEI CAMPI POZZI DI INTERESSE REGIONALE

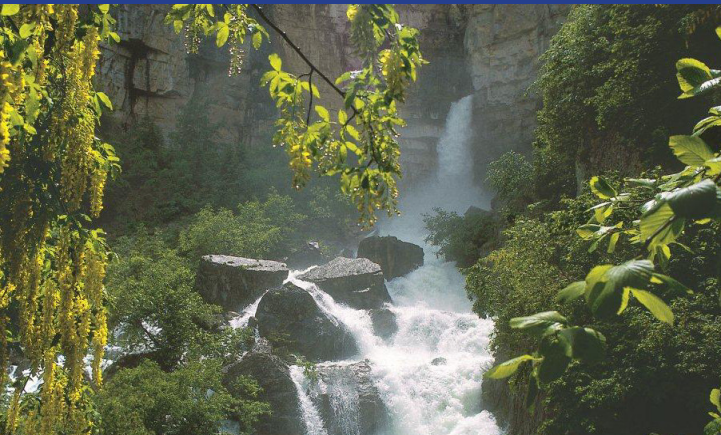
Ai fini delle presente Piano si intende per campo pozzi un insieme di pozzi sufficientemente vicini per cui gli effetti di pompaggio sono potenzialmente tra loro interferenti in maniera significativa. I campi-pozzi di interesse regionale sono definiti come un insieme contiguo di opere di approvvigionamento di acqua destinata al consumo umano che per l'ubicazione, la potenzialità e la qualità degli acquiferi captati nonché il numero di utenti serviti presentano rilevanza strategica a scala regionale e comprendono, comunque, tutti i campi-pozzi da cui viene derivato un volume superiore a 5.000.000 m³ all'anno. Tali aree sono costituite dall'involuppo delle aree di salvaguardia dei singoli pozzi definite con il criterio geometrico di cui all'articolo 94 del d.lgs. 152/06 o definite con il criterio cronologico di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".

L'ubicazione e le principali caratteristiche dei campi-pozzi di interesse regionale sono indicate nella seguente tabella.

PROVINCIA	EGATO DI COMPETENZA	COMUNE	LOCALITÀ	N. POZZI	STIMA DEI VOLUMI ESTRATTI (M ³ /ANNO)*
Asti	5	Cantarana	Bonoma	14	6.854.000
Asti	5	Ferrere	Daghina	7	4.701.857
Torino	3	Settimo Torinese	Fornacino	6	6.000.000
Torino	3	Volpiano	Centrale AAM	14	12.142.708
Torino	3	Borgaro Torinese	Cravario	40	13.988.193
Torino	3	Venaria	Località Bacchialero/ Località Porto dei Gai/ Località Snia Viscosa	44	13.440.643

PROVINCIA	EGATO DI COMPETENZA	COMUNE	LOCALITÀ	N. POZZI	STIMA DEI VOLUMI ESTRATTI (M ³ /ANNO)*
Torino	3	La Loggia	---	9	21.633.474
Torino	3	Beinasco	C.na Romana	8	5.361.120
Torino	3	Rivalta di Torino	Campo Fregoso/ Doirone/C.na Romana	15	10.123.058
Torino	3	Scalenghe	Le Prese/Sbarrè	167	32.078.409
Cuneo	3	Carignano	---	12	10.561.408
Alessandria	6	Frassineto Po	C.na Betlemme	6	6.413.877
Alessandria	2	Casale Monferrato	Terranova	6	7.568.640
Vercelli	5	Saluggia	C.na Giarrea	6	26.427.168

**Dati dell'Osservatorio Regionale dei Servizi Idrici Integrati*



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio